

MARTEDÌ 26 GENNAIO 2021

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Acconto IVA: ultimi giorni per il ravvedimento breve - pag. 2
- Prima comunicazione DAC 6 entro il 30 gennaio - pag. 5
- Fatture soggettivamente inesistenti: come individuarle in concreto - pag. 8
- Digital services tax: online il modello di dichiarazione - pag. 10

LAVORO E PREVIDENZA

- Rivalutazione del TFR in tempo di Covid: regole e procedure di calcolo - pag. 17
- Comunicazione di lavoratori somministrati al rush finale. Cosa fare - pag. 19

BILANCIO & CONTABILITÀ

- Revisori legali: in scadenza il contributo annuale di iscrizione all'Albo - pag. 25
- Ammortamenti: profilo tecnico-contabile della sospensione - pag. 27
- Bonus fiscali: in consultazione le modalità di contabilizzazione - pag. 27

FINANZIAMENTI

- Area industriale complessa di Portovesme: domande di agevolazione a partire dal 25 febbraio - pag. 29

IMPRESA

- Decreto Ristori 5: indennizzi con nuovi criteri di calcolo. Automatismo a rischio - pag. 30
- Società di mutuo soccorso: più tempo per trasformarsi senza devolvere il patrimonio - pag. 32
- Nuova definizione per l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa - pag. 34

IN EVIDENZA

Decreto Ristori 5: indennizzi con nuovi criteri di calcolo. Automatismo a rischio

di Daniele Virgillito - Dottore commercialista, Dottore di Ricerca in economia aziendale e Rappresentante di Confprofessioni Sicilia

Il decreto Ristori 5 amplierà la platea dei beneficiari, supererà il collegamento degli indennizzi all'andamento cromatico delle Regioni e legherà il calcolo delle perdite a un arco temporale più ampio. L'implementazione di un meccanismo con parametri di riferimento meno "grossolani" potrebbe però rallentare le operazioni di accredito: si "perde", infatti, l'automatismo. Le modifiche sulla base di calcolo per individuare i destinatari e i nuovi criteri su cui misurare gli indennizzi hanno, infatti, bisogno di una nuova piattaforma per l'invio online delle domande. Ciò imporrà un ulteriore invio di dati da parte di imprese e autonomi beneficiari dell'indennizzo; dati che, si auspica, potranno essere autocertificati, ma che in ogni caso dovranno essere perlomeno verificati (asseverati?) dai professionisti che assistono le imprese.

La corsa a ostacoli per il via libera stanno influenzando l'agenda per al decreto Ristori 5 rallenta l'emanazione del Ristori 5; l'ap-
trandosi con il tentativo di **cam-** puntamento per il via libera del
biare il paradigma di riferimento Parlamento, previsto inizialmente
per il **calcolo degli indennizzi**. per il 20 gennaio, è stato, infatti,
Gli sviluppi della crisi politica ulteriormente rinviato alla 🟡🟡🟡

Rivalutazione del TFR in tempo di Covid: regole e procedure di calcolo

di Deborah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Con riferimento al mese di dicembre 2020 il coefficiente di rivalutazione delle quote di trattamento di fine rapporto accantonate è rimasto pari al 1,50000, che è il valore minimo garantito in tempi di recessione. L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi), per il mese di dicembre 2020, è pari a 102,3. Su questa base di calcolo viene determinato il tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro. Cosa deve fare il datore di lavoro per operare correttamente la rivalutazione del TFR? Cosa cambia nel 2020 rispetto agli anni precedenti?

La disciplina del **trattamento di** **Calcolo del TFR**

fine rapporto trae origine dall'art. 2120 del Codice Civile, sia con Per ogni anno di svolgimento del rapporto di lavoro il datore di lavoro accantona, a titolo di trattamento di fine rapporto, una **quota di retribuzione** ottenuta dividendo per 13,5 la **retribuzione utile** maturata nell'anno. Durante i periodi di mancata prestazione lavorativa a seguito



Fisco

Sanzione ridotta entro il 27 gennaio

Acconto IVA: ultimi giorni per il ravvedimento breve

di Monica Greco - Esperta in fiscalità e bilancio

Ravvedimento con sanzione ridotta entro il 27 gennaio 2021 per chi vuol regolarizzare l'acconto IVA non versato, in tutto o in parte, entro la scadenza del 28 dicembre 2020. La regolarizzazione richiede il versamento dell'imposta maggiorata degli interessi legali e della sanzione ridotta. Il contribuente potrà far ricorso al ravvedimento breve versando - con il modello F24 - una sanzione ridotta pari all'1,5% (ovvero pari a 1/10 della sanzione ordinaria del 30%, ridotta alla metà), nonché la maggiorazione per gli interessi legali dovuti.

Ultima chiamata per i contribuenti soggetti passivi IVA che non hanno effettuato il pagamento dell'**acconto IVA** per l'anno 2020 alla scadenza ordinaria, vale a dire entro il 28 dicembre 2020 (il 27 dicembre cadeva di domenica).

Questi contribuenti potranno mettersi in regola ricorrendo all'istituto del **ravvedimento operoso** e, dunque, effettuando il pagamento del dovuto il 27 gennaio, fruendo delle sanzioni ridotte.

La regolarizzazione dell'acconto IVA 2020 potrà avvenire il 27 gennaio per tutti coloro che:

- **non hanno beneficiato della proroga al 16 marzo 2021**, introdotta dal decreto Ristori-quater, e prevista anche in materia IVA e

- non hanno effettuato, in tutto o in misura non sufficiente, il versamento dell'acconto IVA relativo all'anno 2020, in scadenza il 28 dicembre 2020.

Non fruendo della proroga Ristori quater possono procedere alla regolarizzazione effettuando il pagamento del dovuto alla data del 27 gennaio 2021, applicando il **ravvedimento breve** e, dunque, regolarizzando l'acconto IVA mediante il pagamento del tributo maggiorato degli interessi legali e con l'applicazione di una sanzione ridotta pari a 1/10 del minimo.

Leggi anche Acconto IVA: come rimediare al versamento omesso o tardivo

Soggetti beneficiari

Possono accedere al ravvedimento i contribuenti IVA soggetti agli obblighi di liquidazione e versamento sia mensili sia trimestrali e, in particolare, coloro che entro il 28 dicembre 2020 non hanno provveduto a effettuare il versamento dell'**acconto IVA** relativo all'anno 2020 ovvero hanno eseguito il versamento, ma in misura insufficiente.

La categoria dei contribuenti nello specifico riguarda:

- imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, etc.;
- lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita IVA iscritti o non iscritti in albi professionali;
- società di persone, società semplici, S.n.c., S.a.s., studi associati;

- società di capitali ed enti commerciali, S.p.a., S.r.l., società cooperative, S.a.p.a., enti pubblici e privati diversi dalle società;

- istituti di credito, SIM, altri intermediari finanziari, società fiduciarie.

Sanzione e ravvedimento

La **regolarizzazione - entro il 27 gennaio** - dell'acconto IVA relativo all'anno 2020 comporta il versamento dell'imposta maggiorata degli **interessi legali** e della **sanzione ridotta**.

Con riferimento al regime sanzionatorio, nel caso in cui il contribuente non ha versato somme o ha provveduto versando in meno dell'ammontare dovuto è prevista una sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta non versata, ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, ovvero una sanzione in misura minore a seconda del termine, entro i 90 giorni, in cui si effettua il versamento.

Il contribuente può ricorrere anche all'istituto del **ravvedimento operoso**, versando una **sanzione ridotta** e commisurata proprio alla tempestività del ravvedimento stesso, oltre che naturalmente agli interessi legali.

Il contribuente può utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso anche in materia IVA e, dunque, nel caso specifico potrà regolarizzare il pagamento dell'acconto IVA dovuto per l'anno 2020.

Per quanto detto, nel caso in commento, la deadline è fissata il 27 gennaio 2021 e il contribuente potrà far ricorso al **ravvedimento breve** (art. 13, comma 1, lettera a, D.Lgs. n. 472/1997) per regolarizzare l'acconto dovuto e non versato ovvero versato in meno rispetto all'ammontare dovuto.

Il versamento da effettuarsi con il modello F24 prevede il pagamento di una **sanzione ridotta pari all'1,5%** (ovvero pari a 1/10 della sanzione ordinaria del 30%, ridotta alla metà), nonché la maggiorazione per gli interessi legali dovuti.

In pratica si potrà regolarizzare usufruendo delle misure previste per la tipologia di ravvedimento citata, ovvero quella prevista nel caso di pagamento effettuato

tra il 15° e il 30 giorno dalla scadenza e, dunque, pari alla metà della sanzione ordinaria.

Nota bene

La sanzione si applica sull'intero importo non versato, in quanto non è più prevista per coloro che effettuano il calcolo dell'acconto sul dato previsionale la tolleranza del 5%, come precisato dall'Amministrazione nella circolare n.23/E/1999.

Con riferimento al **calcolo degli interessi** da calcolare sull'ammontare dovuto, il contribuente dovrà ricordare che la misura del saggio degli interessi legali dal 2021 è cambiato, al ribasso. Difatti dal 1° gennaio 2021 il saggio è pari allo 0,01% in ragione d'anno, mentre fino al 31 dicembre 2020 era pari allo 0,05%.

Esempio di ravvedimento al 27 gennaio 2021

Un contribuente IVA mensile non ha versato l'acconto IVA per l'anno 2020; l'importo del tributo dovuto entro il termine ordinario (28 dicembre 2020) ammonta a 10.000 euro.

Questo il calcolo, con ravvedimento e versamento in data 27 gennaio 2021:

a) la sanzione ridotta è pari a 1/10 del 15%, metà della sanzione ordinaria;

b) gli interessi dovuti al tasso legale sono pari a:

- (per il 2020) 0,0411 applicando il saggio dello 0,05% x 3 giorni (dal 28/12/2020 al 31/12/2020);

- (per il 2021) 0,0740, applicando il saggio dello 0,01% x 27 gg (dall'1/01/2021 al 27/01/2021).

RAVVEDIMENTO AL 27/01/2021

ACCONTO IVA, importo omesso	cod. TRIBUTO	6013	10.000,00
SANZIONE, pari a 1/10 X 15%	cod. TRIBUTO	8904	150,00
INTERESSI	cod. TRIBUTO	1991	0,12
	TOTALE		10.150,12

Modalità di versamento

Il ravvedimento dell'acconto IVA 2020, secondo le indicazioni illustrate, deve essere effettuato utilizzando il **modello F24**, in modalità telematica, **direttamente**

oppure tramite **intermediario abilitato**.

La sezione deputata ad accogliere i dati è la **sezione Erario** e si dovranno utilizzare i seguenti **codici tributo**:

Imposta	6013	se il versamento dell'acconto IVA riguarda contribuenti con periodicità mensile
	6035	se il versamento dell'acconto IVA riguarda contribuenti con periodicità trimestrale
Sanzione	8904	per la sanzione pecuniaria IVA
Interessi	1991	per la quota di interessi sul ravvedimento

Imposto minimo: l'acconto IVA non è dovuto se risulta inferiore a 103,29 euro.

Si ricorda che i contribuenti con **liquidazione trimestrale "per opzione"** non devono versare la maggiorazione dell'1% a titolo di interesse dovuta solo sui versamenti relativi ai primi tre trimestri dell'anno,

nonché su quelli effettuati a titolo di saldo in sede di dichiarazione annuale.

Esempio di compilazione del modello F24

Richiamando l'esempio di ravvedimento sopraesposto, il modello F24 si presenta nel seguente formato:

[IMAGE]F24.jpg[/IMAGE]

Fisco

Pianificazione fiscale aggressiva

Prima comunicazione DAC 6 entro il 30 gennaio

di Pierantonio Longo - Dottore commercialista in Padova - Terrin Associati

Entro il 30 gennaio 2021 deve essere effettuato l'invio della prima comunicazione relativa alla direttiva DAC 6, in materia di meccanismi transfrontalieri. Alla comunicazione delle operazioni sospette sono obbligati, in primo luogo, gli intermediari; in via residuale l'obbligo comunicativo ricade in capo ai contribuenti. L'obbligo di comunicazione scatta in presenza di operazioni sospette che coinvolgono sia l'Italia sia uno o più stati esteri. Per l'invio delle comunicazioni devono essere utilizzati i servizi telematici Entratel o Fisconline. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione che va da 3.000 a 31.500 euro.

Scade il 30 gennaio 2021 il termine per l'**invio della prima comunicazione DAC 6**: il primo invio interessa i meccanismi transfrontalieri relativi al periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. L'obbligo di comunicazione è stato introdotto dal D.Lgs. n. 100/2020, attuativo della direttiva UE n. 2018/822 del 25 maggio 2018 (che a sua volta ha modificato il contenuto della direttiva n. 2011/16/UE). L'introduzione di tale obbligo comunicativo è finalizzata principalmente al contrasto dei **meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva** (posti in essere ai fini dell'evasione o dell'elusione dell'imposte) che interessano sia lo Stato italiano sia uno ovvero più Stati esteri.

I soggetti obbligati a procedere con la comunicazione delle operazioni sospette sono in primo luogo gli **intermediari**, in via residuale l'obbligo comunicativo ricade sui **contribuenti**.

Da ultimo, il Ministero dell'Economia e delle finanze (con il decreto attuativo 17 novembre 2020) e l'Agenzia delle Entrate (con provvedimento prot. 364425 del 26 novembre 2020) hanno disciplinato gli **aspetti più operativi** (oltre a fornire specifici esempi in merito) della disciplina in esame.

I meccanismi transfrontalieri da comunicare

Il Legislatore ha definito il meccanismo transfrontaliero come uno **schema, accordo, progetto**, che riguarda l'Italia ovvero più giurisdizioni estere e in relazione a quale viene soddisfatta almeno una delle seguenti **condizioni**:

- non tutti i partecipanti allo schema, accordo o progetto risiedono fiscalmente nel territorio dello Stato italiano;
- uno ovvero più partecipanti allo schema, accordo o progetto, sono contemporaneamente residenti ai fini fiscali in Italia e all'estero;
- uno ovvero più partecipanti allo schema, accordo o progetto, svolgono la propria attività in una giurisdizione estera tramite una stabile organizzazione ivi situata e lo schema, accordo o progetto riguarda almeno

- una parte dell'attività di tale stabile organizzazione;
- uno ovvero più partecipanti allo schema, accordo o progetto, senza essere residenti ai fini fiscali o avere una stabile organizzazione in una giurisdizione estera, svolgono in tale giurisdizione un'attività;
- lo schema, accordo o progetto può alterare la corretta applicazione delle procedure sullo scambio automatico di informazioni o sull'identificazione del titolare effettivo.

Chi è tenuto alla comunicazione

Il soggetto **intermediario** è quel soggetto che elabora, commercializza, organizza ovvero mette a disposizione ai fini dell'attuazione un meccanismo transfrontaliero da comunicare o ne gestisce in autonomia l'intera attuazione, ovvero un soggetto che (direttamente oppure tramite altri soggetti) svolge un'attività di assistenza o consulenza in relazione all'elaborazione, commercializzazione, messa a disposizione ai fini dell'attuazione o gestione dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero da comunicare. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella bozza di circolare recentemente pubblicata, rientrano certamente all'interno della categoria degli intermediari:

- i **professionisti** che sono **soggetti agli obblighi antiriciclaggio** (fra quali sono compresi commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, notai e avvocati);
- le **istituzioni finanziarie** che devono comunicare le informazioni rilevanti ai fini della normativa sullo scambio automatico di informazioni in base alla direttiva n. 2014/107/UE e al CRS (Common Reporting Standard), tra cui rientrano le **banche**, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, le **SIM**, le **SGR**, le imprese di **assicurazione**, gli **OICR**, le società **fiduciarie**, i **trust**, le stabili organizzazioni di istituzioni finanziarie estere che svolgono le medesime attività delle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione.

Affinché l'intermediario sia soggetto all'obbligo di comunicazione è necessario che soddisfi almeno una

delle condizioni di seguito elencate:

- sia residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato italiano;
- abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano tramite la quale sono forniti i servizi relativi al meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione;
- sia costituito, disciplinato o regolamentato secondo la legge dello Stato italiano;
- sia iscritto a un'associazione professionale di servizi in ambito legale, fiscale o di consulenza nel territorio dello Stato italiano.

Il **contribuente** (chiamato in via residuale ad adempiere all'obbligo comunicativo) è il soggetto che attua o a favore del quale viene attuata l'operazione sospettata. Nell'ipotesi in cui l'obbligo comunicativo ricada in capo al contribuente, tale soggetto deve essere soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

- è residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato

italiano;

- dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano che beneficia del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione;
- non soddisfa alcuna delle precedenti condizioni e percepisce redditi o genera utili prodotti nel territorio dello Stato italiano;
- non soddisfa le precedenti condizioni e svolge la propria attività all'interno del territorio dello Stato italiano.

Quando scatta l'obbligo di comunicazione

L'obbligo di comunicazione scatta in presenza di **operazioni sospette**. Si tratta di operazioni relativamente alle quali è riscontrata la presenza di **indici** di evasione e/o elusione - c.d. **hallmarks**.

Due sono le macrocategorie di hallmarks o elementi distintivi: elementi distintivi generici e specifici. Gli elementi distintivi specifici si dividono a loro volta in quattro categorie:

Elementi distintivi specifici collegati al criterio del vantaggio principale	Ad esempio, è il caso di un'operazione che ha come effetto la conversione del reddito in capitale, doni o altre categorie di reddito tassate a un livello inferiore o esenti da imposta
Elementi distintivi specifici collegati alle operazioni transfrontaliere	Ad esempio, è il caso di un'operazione che comporta il trasferimento di attivo e in cui è presente una significativa differenza tra il valore fiscale dell'attivo e il valore di mercato del medesimo attivo. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella <u>bozza di circolare</u> , sussiste una differenza significativa laddove la differenza tra il valore fiscale dell'attivo trasferito e il valore di mercato del medesimo sia almeno pari al 10% del valore di mercato dell'attivo trasferito
Elementi distintivi specifici che riguardano lo scambio automatico di informazioni e la titolarità effettiva	A titolo esemplificativo il trasferimento di conti in uno stato estero non vincolato dallo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari con lo Stato italiano, in cui risiede il contribuente
Elementi distintivi specifici relativi ai prezzi di trasferimento	La fattispecie ricorre ad esempio nel caso in cui vengano trasferiti beni immateriali di difficile valutazione

Gli elementi distintivi specifici rilevano nel caso in cui comportino una riduzione delle imposte su cui si applica la direttiva n. 2011/16/UE. A tal proposito, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella bozza di circolare, vanno certamente **escluse** ai fini di tale verifica l'**IVA**, i **dazi doganali** e le **accise** (sono coperte da altra legislazione dell'Unione Europea in materia di cooperazione amministrativa), nonché i contributi per la sicurezza sociale obbligatoria.

Quali informazioni comunicare?

In ragione di quanto stabilito dal D.M. 17 novembre e dal provvedimento 26 novembre 2020 dell'Agenzia delle Entrate, le informazioni che vanno comunicate

all'Agenzia delle Entrate riguardano:

- 1) il **codice fiscale** del soggetto che effettua la comunicazione;
- 2) l'indirizzo di **posta elettronica certificata** del soggetto che effettua la comunicazione;
- 3) l'**identificazione degli intermediari e dei contribuenti** interessati, compresi il nome, la data e il luogo di nascita ovvero la denominazione sociale o ragione sociale, l'indirizzo, la residenza ai fini fiscali, il NIF (numero di identificazione fiscale), nonché i soggetti che costituiscono imprese associate di tali contribuenti;
- 4) gli **elementi distintivi** presenti nel meccanismo transfrontaliero che lo rendono oggetto di comunicazione;

- 5) una **sintesi** del contenuto del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione;
- 6) la data di avvio dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero (corrisponde al momento in cui il contribuente compie il primo atto avente effetti giuridici o la prima transazione finanziaria ai fini dell'attuazione del meccanismo);
- 7) le disposizioni nazionali che stabiliscono l'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero;
- 8) il **valore del meccanismo transfrontaliero** oggetto dell'obbligo di comunicazione;
- 9) l'identificazione delle giurisdizioni di residenza fiscale dei contribuenti interessati, nonché delle eventuali altre giurisdizioni potenzialmente interessate dal meccanismo transfrontaliero oggetto dell'obbligo di comunicazione;
- 10) l'identificazione di qualunque altro soggetto potenzialmente interessato dal meccanismo transfrontaliero nonché delle giurisdizioni a cui tale soggetto è riconducibile;
- 11) il codice fiscale italiano, ove presente, delle persone o entità a cui viene fatto riferimento ai punti 3 e 10;
- 12) il numero di riferimento del meccanismo

transfrontaliero che sia già stato oggetto di una prima comunicazione all'Agenzia delle entrate o all'Autorità competente di un altro Stato membro UE e in relazione al quale venga effettuata una comunicazione successiva.

Come effettuare la comunicazione

Per l'invio delle comunicazioni devono essere utilizzati i servizi telematici **Entratel** o **Fisconline**. L'invio può essere effettuato **direttamente** dal soggetto obbligato alla comunicazione, ovvero per il tramite dei soggetti di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, D.P.R. n. 322/1998.

I file devono essere predisposti secondo il **formato XML** descritto negli allegati 1 e 2 del provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate.

L'avvenuta presentazione della comunicazione è certificata dall'Agenzia delle Entrate tramite una **ricevuta** resa disponibile entro 5 giorni lavorativi successivi all'invio del file (la ricevuta viene messa a disposizione tramite il medesimo canale utilizzato per la trasmissione), e salvo cause di forza maggiore.

L'invio della comunicazione può avere esito positivo oppure negativo.

Esito positivo	Esito negativo (in caso di inadeguatezza alle regole di trasmissione, anomalie nella nomenclatura del file, irregolarità nella struttura dei dati o incongruenze tra i dati comunicati)
Nella ricevuta sono riportati: - l'identificativo del file attribuito dal soggetto che effettua la comunicazione	Nella ricevuta sono riportati: - l'identificativo del file attribuito dal soggetto che effettua la comunicazione
- il protocollo attribuito in via automatica al file	- il protocollo attribuito in via automatica al file
- la data in cui il file è stato presentato	- la data in cui il file è stato presentato
- il numero di riferimento della comunicazione	- il motivo dello scarto
- il numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero	
L'esito negativo comporta ovviamente lo scarto della comunicazione (che viene pertanto considerata non presentata)	

Quali rischi sul piano sanzionatorio?

Il Legislatore ha previsto l'applicazione di specifiche e distinte sanzioni a seconda che si verta nell'ipotesi dell'omessa comunicazione oppure della comunicazione inesatta o infedele.

La fattispecie dell'**omessa comunicazione** costituisce

la violazione più grave della disciplina, per la quale è prevista l'applicazione di una sanzione che va da 3.000 (misura minima) a 31.500 euro (misura massima).

Nel caso della **comunicazione incompleta o inesatta** delle informazioni trova invece applicazione la sanzione che va da 1.000 a 10.500 euro.

Fisco

La sentenza della Corte di Cassazione

Fatture soggettivamente inesistenti: come individuarle in concreto

di Orlando Lamonica - Avvocato, Legalitax Studio legale tributario

Con la sentenza n. 733 del 2021, la sezione tributaria della Corte di Cassazione offre lo spunto per approfondire il tema delle operazioni soggettivamente inesistenti e degli indici rilevatori di fittizietà del fornitore. Secondo la Corte, possono costituire indici sintomatici, ad esempio, l'acquisto dei beni o servizi a un prezzo inferiore a quello di mercato, la limitatezza dell'eventuale ricarico, la scelta di operare secondo canali paralleli di mercato. Agli indici enunciati dalla Suprema Corte, occorre aggiungere alcune interessanti elaborazioni eseguite dall'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, proprio per individuare le società cartiere.

La Suprema Corte è stata chiamata a decidere in ordine a un avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate sulla base delle risultanze di diversi processi verbali della Guardia di Finanza, con cui era contestata (tra l'altro) l'**indebita detrazione dell'IVA** risultante da **fatture** passive per acquisto di beni ritenute relative ad **operazioni soggettivamente inesistenti**.

L'avviso di accertamento veniva impugnato davanti alla CTP che rigettava il ricorso della contribuente. Avverso tale pronuncia la società proponeva appello alla CTR che accoglieva il gravame statuendo che, come accertato dagli stessi verificatori, l'attività svolta dalla contribuente fosse riconducibile a operazioni economiche effettive e reali, per cui vi era coincidenza tra la realtà commerciale e la loro espressione documentale. Inoltre, dovevano considerarsi regolari gli acquisti da alcune società presuntivamente coinvolte in una **frode carosello**, con altre società cartiere di cui però la contribuente risultava ignara.

Ad avviso della CTR non risultava provato né il coinvolgimento della ricorrente nelle eventuali violazioni commesse dai fornitori, né una sostanziale differenza dai prezzi di mercato rispetto a quelli praticati. Peraltro, tutte le forniture risultavano pagate per cui l'ipotesi di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti appariva non riscontrata.

Conseguentemente la contribuente aveva diritto a detrarre l'imposta perché non sapeva o non poteva sapere di partecipare ad un'operazione iscritta come frode. Avverso tale pronuncia l'Ufficio ricorreva per Cassazione deducendo, tra l'altro, che l'effettivo pagamento delle forniture non possa escludere l'inesistenza soggettiva delle operazioni. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo i **fornitori** risultavano **privi di strutture, mezzi e dipendenti** e amministrati da un prestanome. Tali dati di fatto non potevano non delineare in favore dell'Ufficio una presunzione

di consapevolezza della frode a fronte della quale la contribuente avrebbe dovuto provare con elementi concreti la propria buona fede, che, nella specie, non aveva fatto.

La Cassazione ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza impugnata.

L'orientamento giurisprudenziale ricostruito dalla Cassazione e gli indici sintomatici

La Suprema Corte, pur avendo un orientamento non sempre univoco, ha stabilito in diverse pronunce che l'amministrazione finanziaria non può limitarsi a dimostrare l'inidoneità operativa del cedente, ma deve provare - anche tramite **presunzioni**, purché **gravi, precise e concordanti** - che il cessionario fosse in grado di percepire tale inidoneità in base alla **diligenza specifica di un operatore medio** del settore (Cass. n. 34723/2019; n. 2483/2020, n. 4428/2020). Per contro, nessuna rilevanza assumono le fatture e il loro pagamento, poiché potrebbero avere il solo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (n. 27112/2020). Effettivamente, in presenza di **acquisti da cartiere** o da soggetti coinvolti in frodi IVA, l'amministrazione, pressoché automaticamente, riprende a tassazione in capo all'acquirente/cessionario (spesso estraneo alla frode) l'IVA assolta sugli acquisti.

La buona fede, infatti, non viene mai riconosciuta fino all'emissione dell'atto impositivo.

Di norma, la Guardia di Finanza ritiene che tale valutazione competa all'Agenzia delle Entrate dovendo emettere l'accertamento, e l'Agenzia delle Entrate, dal canto suo, la rinvia al giudice tributario limitandosi a contestare l'**indebita detrazione IVA**.

Anche la pronuncia n. 733/2021 si sofferma sul problema dell'oggetto della prova e del riparto del relativo onere, nel caso di contestazione di fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti. Tale tipologia di contestazione ricorre allorché le operazioni siano effettivamente eseguite, ma da un soggetto diverso

rispetto a colui che viene indicato in fattura come cedente del bene o prestatore del servizio.

La Suprema Corte ripercorre gli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità anche alla luce delle pronunce della Corte di Giustizia UE.

Per quanto riguarda la **prova dell'oggettiva fittizietà** del fornitore, per la Corte, la stessa si concretizza con l'accertamento della natura di interposto o di cartiera del soggetto che ha emesso la fattura e tale accertamento può avvenire in via presuntiva attraverso elementi di fatto, attinenti al cedente quali la mancanza della sede, l'inesistenza di una struttura operativa adeguata, il mancato versamento dell'IVA.

Quanto alla **prova dell'elemento soggettivo** in capo all'acquirente del bene o servizio, la Corte ribadisce che non occorra il riscontro della sua partecipazione alla frode, risultando sufficiente (e necessaria) la prova che egli ne fosse a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo.

In particolare, in capo all'acquirente sorge un obbligo di verifica in presenza di **indici personali o operativi anomali** dell'operazione commerciale ovvero delle scelte effettuate dal fornitore tali da evidenziare irregolarità e ingenerare dubbi di un potenziale evasione (Cass. n. 9851/2018).

Solo a titolo d'esempio, secondo i giudici di legittimità possono costituire **indici sintomatici**:

- l'acquisto dei beni o servizi a un **prezzo inferiore a quello di mercato**;
- la limitatezza dell'eventuale **ricarico**;
- la presenza di una pluralità di soggetti promiscuamente indicati nella documentazione di trasporto e nella fatturazione;
- la scelta di operare secondo **canali paralleli** di mercato;
- la **tempistica** e la **modalità dei pagamenti** (in specie se incrociati o operati su conti esteri a fronte di fornitori nazionali o effettuati in contanti);
- la qualità dell'intermediario con il quale le operazioni commerciali sono intrattenute;
- il numero, la qualità e la durata delle transazioni.

A fronte dell'onere probatorio assolto dall'Amministrazione finanziaria anche presuntivamente, il contribuente potrà fornire **prova contraria**, ad esempio

evidenziando un'anomalia negli indici adottati dall'Ufficio, come ad esempio, a fronte della contestata carenza di una sede sociale compatibile con l'attività, provare che la stessa era svolta in luoghi diversi dalla sede.

Gli indici elaborati dall'UIF

Agli indici enunciati dalla Cassazione, occorre aggiungere alcune recenti e interessanti elaborazioni eseguite dall'Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d'Italia, proprio per individuare le società cartiere (documento QAR 15 del mese di dicembre 2020).

Leggi anche Le cartiere si possono individuare con gli indici di bilancio

Lo studio rileva, ad esempio, che, da un punto di vista oggettivo, la cartiera si caratterizza per una **movimentazione bancaria molto rilevante** con entrate a cifra tonda riferite al pagamento di fatture di altre società e da uscite, proporzionali alle entrate, dovute a ripetuti prelievi da parte degli amministratori, giustificati come pagamenti a fornitori. Sui conti delle società cartiere raramente si riscontrano operazioni tipiche delle imprese reali, come pagamenti di utenze, di tributi, emolumenti mentre in genere il saldo contabile del rapporto bancario è prossimo allo zero. Inoltre, il **bilancio** - se presente - è di tipo abbreviato con un attivo molto elastico, mentre il passivo ha un ridotto capitale d'apporto. Il **conto economico** è connotato da elevati ricavi che crescono esponenzialmente in un breve arco temporale e da uno scarso valore aggiunto operativo. I costi tipici sono solo per materie prime e per servizi e sono assenti o quasi i costi del personale. L'andamento del bilancio non riflette la congiuntura del settore. Per ultimo, tra i settori più a rischio di frode lo studio segnala quello edile, del commercio di autoveicoli, dei beni a contenuto tecnologico, beni alimentari, trasporto su strada, carburanti, logistica, metalli preziosi, pulizia e manutenzione, materiali ferrosi, attività di consulenza e pubblicitarie.

Riferimenti normativi

Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 19/01/2021, n. 733

Fisco

Da presentare entro il 30 aprile

Digital services tax: online il modello di dichiarazione

di Maria Antonietta Caracciolo - Avvocato tributarista in Reggio Calabria

Con provvedimento del 25 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello DST - Digital services tax, da utilizzare per comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi all'imposta sui servizi digitali dovuta e versata per il 2020. In sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 è versata entro il 16 marzo 2021 e la dichiarazione è presentata entro il 30 aprile 2021. Con la stessa dichiarazione è possibile anche chiedere il rimborso di eventuali eccedenze oppure riportare il credito all'anno successivo.

L'imposta sui servizi digitali entra nel vivo.

Con il provvedimento n. 22879 del 25 gennaio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il **modello DST**, Digital Services Tax, per la **dichiarazione** dell'imposta sui servizi digitali, le relative **istruzioni** e le **specifiche tecniche** per la trasmissione telematica dei dati. L'art. 1, commi da 35 a 50, della legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018), ha introdotto questa nuova imposta con **aliquota del 3 per cento** sui ricavi derivanti da determinati **servizi digitali** realizzati da soggetti esercenti attività d'impresa.

La norma è entrata in vigore il primo gennaio 2020 e la disciplina si ispira alla proposta di Direttiva COM (2018) 148 final, presentata il 21 marzo 2018 nell'ambito di un pacchetto di misure per la tassazione equa dell'economia digitale predisposto dalla Commissione UE in attesa di soluzioni definitive di carattere internazionale (in ambito OCSE).

La legge di Bilancio 2020 ha modificato parzialmente questo impianto normativo, prevedendo, tra l'altro, l'abrogazione della normativa che demandava ad all'emanazione di un apposito decreto ministeriale l'**applicazione** dell'imposta sui servizi digitali, mentre ha lasciato inalterata la previsione che rinvia a uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità applicative.

Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento lo scorso 15 gennaio 2021, con cui ha definito le **modalità applicative** delle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali.

Il predetto documento richiama a sua volta la pubblicazione di un nuovo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate riguardante l'**approvazione del modello** di dichiarazione dell'imposta sui servizi digitali.

Preleva il modello "Imposta sui servizi digitali - Digital Services Tax (DST)"

Preleva le istruzioni per la compilazione

Preleva le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello DST

Chi deve presentare la dichiarazione

Il nuovo modello, quindi, va utilizzato per comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi all'imposta sui servizi digitali (**Digital Services Tax- DST**).

I soggetti tenuti alla presentazione del modello sono i soggetti esercenti **attività d'impresa** che, nel corso dell'anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo, realizzano ovunque nel mondo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a euro 750.000.000 e, nel medesimo periodo, sempre singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare di ricavi da servizi digitali non inferiore a euro 5.500.000 nel territorio dello Stato. In caso di designazione, la società del gruppo designata assolve al predetto obbligo per ciascuna società designante.

In generale, i soggetti passivi sono tenuti al versamento dell'imposta entro il **16 febbraio** dell'anno solare successivo a quello di riferimento della dichiarazione. I medesimi soggetti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti. In caso di designazione, la società del gruppo designata assolve agli obblighi per ciascuna società designante.

La dichiarazione deve essere trasmessa annualmente all'Agenzia delle entrate in via telematica, utilizzando il nuovo modello, entro il **31 marzo di ciascun anno**. In sede di **prima applicazione**, come stabilito dal DL 14 gennaio 2021, n. 3, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 è versata entro il **16 marzo 2021** e la relativa dichiarazione è presentata **entro il 30 aprile 2021**.

Come indicare gli importi nella dichiarazione

Tutti gli importi da indicare nella dichiarazione vanno espressi in **euro** con **arrotondamento all'unità**, secondo il criterio matematico:

-per **eccesso**, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro (es.: 55,50 diventa 56; 55,51 diventa 56);

-per **difetto**, se inferiore a detto limite (es.: 55,49

diventa 55).

Come trasmettere la dichiarazione

Il modello deve essere presentato **in via telematica** direttamente dai soggetti abilitati a Entratel o Fisconline o tramite gli intermediari incaricati.

Gli utenti del servizio telematico trasmettono i dati contenuti nel modello secondo le specifiche tecniche ed eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

La **trasmissione telematica** può essere effettuata utilizzando anche il software denominato “Modello DST”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l'obbligo di rilasciare al soggetto interessato un **esemplare** del modello trasmesso, nonché copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

Il modello, debitamente sottoscritto dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall'interessato, è conservato a cura di quest'ultimo.

Ricezione dell'avviso telematico

Se dal controllo delle dichiarazioni emerge **un'imposta da versare** o un minor rimborso, l'Amministrazione finanziaria invita il contribuente a fornire i necessari **chiarimenti**, mediante il servizio postale o con mezzi telematici.

Il dichiarante può chiedere all’Agenzia delle entrate di inviare eventuali inviti a fornire chiarimenti all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione, l’**avviso telematico**. Se non viene effettuata la scelta per l’avviso telematico, la richiesta di chiarimenti, ossia la comunicazione di irregolarità sarà inviata con **raccomandata**.

E' importante notare che la scelta di far recapitare l'avviso all'intermediario consente la verifica, da parte di un professionista qualificato, degli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione.

È possibile esercitare tale facoltà barrando la casella “Invio **avviso telematico** all’intermediario” inserita nel riquadro “FIRMA”.

L'intermediario, a sua volta, accetta di ricevere l'avviso telematico, barrando la casella "Ricezione avviso telematico" inserita nel riquadro "Impegno alla presentazione telematica".

FIRMA	Invio avviso telematico all'intermediario		FIRMA
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato		Ricezione avviso telematico
	Data dell'impegno		FIRMA
	giorno	mese anno	

Come determinare l'imposta

Nel quadro DT del modello devono essere indicati, per l'anno solare cui si riferisce la dichiarazione, i **dati** relativi alle **operazioni** per le quali è dovuta l'imposta. In particolare, con riferimento:

-alle operazioni rilevanti ai fini della determinazione dei ricavi derivanti dalla fornitura di servizi di **veicolazione** su un'interfaccia digitale di **pubblicità** mirata agli utenti della medesima interfaccia;

-alle operazioni rilevanti ai fini della determinazione dei ricavi derivanti dalla fornitura di servizi di messa a disposizione di **un’interfaccia digitale** multilaterale che consente agli utenti di **essere in contatto** e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura

diretta di beni o servizi

- alle operazioni rilevanti ai fini della determinazione dei ricavi derivanti dalla fornitura di servizi di **trasmissione** di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di **un'interfaccia digitale**.

va indicato rispettivamente nel rigo DT1, nel rigo DT2 e nel rigo DT3:

-in colonna 1, la **totalità dei ricavi** derivanti da tali servizi digitali ovunque realizzati dal singolo soggetto passivo d'imposta;

-in colonna 2, la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al **territorio dello Stato**:

-in colonna 3, il totale dei **ricavi tassabili**, pari al prodotto tra la colonna 1 e la colonna 2.

Quadro DT Determinazione dell'imposta		Totale ricavi ovunque realizzati	Percentuale rappresentativa	Ricavi imponibili
DT1	Ricavi derivanti dalla fornitura di servizi di cui all'art. 1, comma 37, lett. a)	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>
DT2	ricavi derivanti dalla fornitura di servizi di cui all'art. 1, comma 37, lett. b)	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>
DT3	Ricavi derivanti dalla fornitura di servizi di cui all'art. 1, comma 37, lett. c)	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>
Totale imposta		Credito precedente dichiarazione	Imposta a debito	Imposta a credito

Nel rigo DT4 va indicato invece:

- in colonna 1, il totale **dell'imposta dovuta** per l'anno di riferimento, determinata applicando **l'aliquota del 3 per cento** alla somma degli importi indicati in colonna 3 dei righe da DT1 a DT3;
- in colonna 2, l'importo del **credito** risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente;
- in colonna 3, l'imposta a **debito**, pari alla differenza tra gli importi di colonna 1 e colonna 2 (qualora positiva);
- in colonna 4, **l'imposta a credito**, pari alla differenza tra gli importi di colonna 1 e colonna 2 (qualora negativa) e l'importo va indicato senza essere preceduto

dal segno "-";

- in colonna 5, l'eventuale **eccedenza** di versamento a saldo, ossia l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione.

La somma degli importi di colonna 4 e 5 deve essere ripartita tra le colonne 6 e 7. In particolare va indicato:

- in colonna 6, l'importo di cui si chiede il **rimborso**;
 - in colonna 7, il credito che si intende utilizzare a **scom-puto** del versamento relativo all'anno successivo.
- Infine la colonna 8 va barrata nel caso in cui l'imposta sia versata (o si intenda versare), in tutto o in parte, mediante **bonifico** in "euro".

DT4 Imposta		Totale imposta	Credito precedente dichiarazione	Imposta a debito	Imposta a credito
		1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>
		Eccedenza di versamento	Credito richiesto a rimborso	Credito da riportare	Versamento tramite bonifico
		5 <input type="text" value="0,00"/>	6 <input type="text" value="0,00"/>	7 <input type="text" value="0,00"/>	8 <input type="text" value="0"/>

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 25/01/2021, n. 22879

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Soppressione IRBA: l'adeguamento delle normative regionali

Tutte le norme afferenti all'imposta regionale sulla benzina per autotrazione sono state abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2021 con la Legge di Bilancio 2021 n. 178 del 31 dicembre 2020 mediante l'art. 1 commi 628 e 629. La normativa prevede che le regioni a statuto ordinario sono tenute ad adeguare la propria normativa, provvedendo alla soppressione dell'imposta in esame. L'Agenzia delle Dogane con il documento n. 24479 del 22 gennaio 2021 ha evidenziato che le regioni Piemonte, Calabria, Lazio e Molise hanno già provveduto in tal senso e che le altre regioni, come appreso dal Dipartimento delle Finanze, stanno adeguando le rispettive normative regionali.

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato il documento n. 22479 del 22 gennaio 2021 riguardante la soppressione dell'imposta regionale sulla benzina autotrazione, **IRBA**.

La Legge di Bilancio 2021 n. 178 del 31 dicembre 2020 con l'art. 1 commi 628 e 629 disposto l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2021, di tutte le norme afferenti all'imposta regionale sulla benzina per autotrazione ovvero:

- l'articolo 17 del d.lgs. 398/1990,
- l'articolo 3, comma 13 della l. 549/1995 e
- l'articolo 1, comma 154 della l. 662/1996 e l'articolo 1 commi 670 lett. a) e 671 della l. 296/2006, fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.

Il comma 629 del citato articolo 1 della l. 178/2020, prevede espressamente che le regioni a statuto ordinario sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui al comma 628, provvedendo alla soppressione dell'imposta in esame.

Pertanto l'Agenzia delle Dogane ha evidenziato che le regioni Piemonte, Calabria, Lazio e Molise hanno già provveduto in tal senso e che le altre regioni, come appreso dal Dipartimento delle Finanze, stanno adeguando le rispettive normative regionali.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Dogane, provvedimento 25/01/2021, n. 24479

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Iva al 5% beni anti Covid anche per gli strumenti accessori

Con riferimento ai beni anti covid, il regime IVA agevolato spetta anche alle operazioni accessorie alle cessioni dei beni individuati dall'articolo 124 del Decreto Rilancio, laddove ricorrano le condizioni previste dal Decreto IVA sulle prestazioni accessorie. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 56 del 25 gennaio 2021 con cui ha ricordato che invece in tutti gli altri casi, la cessione dei singoli pezzi di ricambio nonché dei beni accessori andrà valutata caso per caso.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 56 del 25 gennaio 2021 riguardante l'Aliquota IVA dei beni necessari per il contenimento dell'emergenza COVID 19.

L'articolo 124 del Decreto Rilancio ha introdotto una disciplina **IVA agevolata** in relazione alla cessioni di determinati beni, ivi elencati, considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le cessioni dei beni indicati sono **esenti da IVA**, senza pregiudizio del diritto alla detrazione in capo al cedente degli stessi, se effettuate entro il 31 dicembre 2020, mentre se effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, sono assoggettate all'aliquota **IVA del 5 per cento**.

L'Agenzia ha ricordato che rientrano tra la strumentazione per diagnostica per COVID-19 anche i Saturimetri (pulsossimetri e ossimetri) in quanto sono dispositivi medici che permettono di diagnosticare una sofferenza a carico dell'apparato respiratorio di cui è responsabile COVID-19.

Diversamente dall'elenco allegato alla decisione della Commissione UE 2020/491 in considerazione della formulazione della norma e dell'eccezionalità della stessa, l'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 124 del Decreto Rilancio ha natura tassativa e non esemplificativa.

Pertanto solo i beni ivi indicati possono essere ceduti sino al 31 dicembre 2020 in **esenzione da IVA** e con applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Tuttavia, l'articolo 12 del Decreto IVA stabilisce che il **trasporto**, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o **prestazioni accessorie** ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo

conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale. Se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie impongono concorrentemente a formare la base imponibile.

Il **principio di accessoria** appena riportato comporta che i corrispettivi relativi alle operazioni accessorie, per tali intendendosi quelli dovuti in relazione alle operazioni che assumono una posizione secondaria e subordinata rispetto all'operazione principale, concorrono a formare la base imponibile di quest'ultima, anche se addebitati separatamente dal prezzo pattuito per l'operazione principale.

Secondo la **Corte di Giustizia UE**, ai fini IVA, una prestazione è considerata accessoria ad una prestazione principale in particolare quando costituisce per la clientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore.

Al riguardo la Corte rileva come il fatto che sia pattuito un unico prezzo non sia elemento necessario, seppure tale eventualità possa costituire un indizio dell'unicità della fornitura.

Ciò che rileva è la finalità per cui l'operazione è conclusa e l'esame di tale finalità va compiuto sia sotto il profilo **oggettivo** sia **sogettivo**, valutando cioè se l'operazione di per sé ha la funzione di integrare l'operazione principale, migliorando le condizioni per usufruire della stessa, e se nell'intenzione delle parti l'operazione non persegua un fine autonomo.

L'Amministrazione finanziaria, in via generale, ha chiarito che perché un'operazione possa essere qualificata come **accessoria** è necessario che la stessa presenti le seguenti caratteristiche:

- deve **integrare**, completare o rendere possibile l'operazione principale;
- deve essere resa direttamente dal medesimo soggetto che effettua l'**operazione principale** ovvero da terzi, ma per suo conto e a sue spese;
- deve essere resa nei confronti del medesimo soggetto (cessionario/committente) nei cui confronti è resa l'operazione principale.

Con riferimento al regime IVA di cui all'articolo 124 del Decreto Rilancio, è stato già chiarito che al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 12 del Decreto IVA, il medesimo trattamento spetta anche alle operazioni accessorie alle cessioni dei beni individuati dall'articolo 124, al di fuori dei casi di applicazione del citato articolo 12, la cessione dei singoli pezzi di ricambio nonché dei beni accessori andrà valutata caso per caso.

Ne consegue che i beni:

- coprisonda monouso** per termometri timpanici;
- sensori per ossimetria** cerebrale e somatica;
- sensori a dito per **pulsossimetri** riutilizzabili e monouso;

sono accessori alle cessioni di termometri e di strumentazione per diagnostica Covid-19 e pertanto possono beneficiare del regime **IVA agevolato** previsto per i beni anti-Covid dal Decreto Rilancio.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 25/01/2021, n. 56](#)

Fisco

Dal CNDCEC

Autocertificazione dei cfp con portale del CNDCEC -19: proroga al 28 febbraio

Al fine di assicurare a tutti gli iscritti nell'albo il riconoscimento dei cfp conseguiti mediante la fruizione dei webinar di formazione per i quali sia stato abilitato il caricamento delle autocertificazioni, il sistema per la compilazione del form per l'autocertificazione dei webinar di formazione fruiti fino al 31 dicembre 2020 sarà disponibile fino al 28 febbraio 2021. Lo ha reso noto il CNDCEC con l'informativa n. 9 del 25 gennaio 2021 con cui ha dato atto della proroga del termine del 15 gennaio 2021 precedentemente stabilito.

Il CNDCEC ha pubblicato l'informativa n. 9 del 25 gennaio 2021 riguardante la proroga del termine per l'**autocertificazione dei cfp** mediante il portale del CNDCEC.

Il CNDCEC ha evidenziato che alcuni Ordini hanno chiesto di **prorogare il termine** del 15 gennaio 2021 utile a rendere l'autocertificazione per il riconoscimento dei crediti formativi a seguito della partecipazione ai webinar di formazione organizzati dagli Ordini territoriali nel corso dell'anno 2020.

In ragione di ciò, per consentire e al fine di assicurare a tutti gli iscritti nell'albo il riconoscimento dei cfp conseguiti mediante la fruizione dei webinar di formazione per i quali sia stato abilitato il caricamento delle autocertificazioni, il sistema per la compilazione del form per l'autocertificazione dei webinar di formazione fruiti fino al 31 dicembre 2020 sarà disponibile fino al **28 febbraio 2021**.

Nell'informativa il CNDCEC ha anche indicato il link

di accesso alla compilazione del form.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, informativa 25/01/2021, n. 9

Fisco

Dalle Dogane

PREU: annullati gli acconti per il bimestre gennaio/febbraio

In tema di prelievo erariale unico, gli acconti PREU per il bimestre gennaio/febbraio, in scadenza il 28 gennaio, il 13 febbraio e il 28 febbraio sono annullati e l'importo dovuto a titolo di PREU è versato integralmente entro il giorno 22 marzo 2021. Lo ha previsto l'Agenzia delle Dogane con la determinazione n. 24769 del 22 gennaio 2021, poiché in considerazione della sospensione totale della raccolta tramite apparecchi da intrattenimento il versamento degli acconti PREU per il bimestre gennaio/febbraio sarebbero di gran lunga superiori ai versamenti effettivi, causando, per tale bimestre, la necessità di riconoscere successivamente lo scomputo dell'eccedenza dai versamenti dovuti per i bimestri successivi.

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato un documento del 22 gennaio 2021 inerente la variazione degli adempimenti tributari del **prelievo erariale unico**.

In particolare la decisione è fondamentale considerato che con diversi DD.PP.CC.MM è stata azzerata la **raccolta del gioco** tramite **apparecchi da intrattenimento**, privando i soggetti appartenenti all'intera filiera del gioco delle risorse finanziarie per far fronte ai versamenti tributari previsti e, di conseguenza, rallentando o addirittura impedendo il relativo versamento ai concessionari, quali soggetti passivi d'imposta, per il successivo riversamento all'erario.

Infatti, in considerazione della **sospensione** totale della **raccolta** tramite **apparecchi da intrattenimento** il versamento degli **acconti PREU** per il bimestre gennaio/febbraio, in scadenza il 28 gennaio, il 13 febbraio e il 28 febbraio (parametrati all'imposta versata per il settembre/ottobre 2020), sarebbero di gran lunga superiori ai versamenti effettivi, causando, per tale bimestre, la necessità di riconoscere successivamente lo scomputo dell'eccedenza dai versamenti dovuti per i bimestri successivi.

Pertanto l'Agenzia delle Dogane ha previsto che per l'anno 2021:

-gli acconti PREU per il **bimestre gennaio/febbraio**,

in scadenza il 28 gennaio, il 13 febbraio e il 28 febbraio sono annullati e l'importo dovuto a titolo di PREU è versato integralmente entro il giorno 22 marzo 2021.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle dogane, determinazione 22/01/2021, n. 24769

Lavoro e Previdenza

Per i datori di lavoro

Rivalutazione del TFR in tempo di Covid: regole e procedure di calcolo

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Con riferimento al mese di dicembre 2020 il coefficiente di rivalutazione delle quote di trattamento di fine rapporto accantonate è rimasto pari al 1,50000, che è il valore minimo garantito in tempi di recessione. L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi), per il mese di dicembre 2020, è pari a 102,3. Su questa base di calcolo viene determinato il tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro. Cosa deve fare il datore di lavoro per operare correttamente la rivalutazione del TFR? Cosa cambia nel 2020 rispetto agli anni precedenti?

La disciplina del **trattamento di fine rapporto** trae origine dall'art. 2120 del Codice Civile, sia con riferimento alle **regole di calcolo** del trattamento di fine rapporto che alla sua erogazione.

L'ISTAT provvede a pubblicare mensilmente, mediante specifiche tabelle, l'**indice di rivalutazione del TFR**.

Calcolo del TFR

Per ogni anno di svolgimento del rapporto di lavoro il datore di lavoro accantona, a titolo di trattamento di fine rapporto, una **quota di retribuzione** ottenuta dividendo per 13,5 la **retribuzione utile** maturata nell'anno.

Durante i periodi di mancata prestazione lavorativa a seguito di **infortunio, malattia, gravidanza e puerperio, CIG o CIGS**, va computata nel calcolo la retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il fondo TFR deve essere rivalutato al 31 dicembre di ogni anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro se antecedente, applicando i coefficienti di rivalutazione del TFR.

Determinazione del coefficiente di rivalutazione

Per determinare il coefficiente di rivalutazione è necessario calcolare la **differenza in percentuale** tra l'indice dei prezzi al consumo del mese di dicembre dell'anno precedente e quello del mese in cui si effettua la rivalutazione. Poi si procede alla **determinazione del 75%** della differenza a cui si aggiunge mensilmente un **tasso fisso** di 0,125 (che su base annua è di 1,5%).

La somma tra il 75% e il tasso fisso dà il coefficiente di rivalutazione per il calcolo del TFR.

Se il dipendente ha ricevuto un'**anticipazione** del TFR, il tasso di rivalutazione si applica sull'intero importo accantonato fino al periodo di paga in cui l'erogazione viene effettuata. Per il resto dell'anno l'aumento si

applica solo sulla quota al netto dell'anticipazione.

Sono escluse dalla rivalutazione le **quote** di trattamento di fine rapporto versate dai lavoratori ai **Fondi di previdenza complementare**.

Le somme accantonate, dovute a titolo di trattamento di fine rapporto, sono rivalutate, anno per anno, per un ammontare pari:

- all' 1,5%;
- più i 3/4 del tasso di inflazione.

Il datore di lavoro deve dunque rivalutare quanto accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente e dedurre l'**imposta sostitutiva sulle rivalutazioni** (che versa, in acconto e a saldo, tramite F24, con i codici 1712 e 1713), pari ora al 17%.

Per i coefficienti di rivalutazione aggiornati a dicembre 2020 leggi TFR e crediti di lavoro: indici ISTAT aggiornati a dicembre 2020

Calcolo dell'imposta sostitutiva

Con riferimento all'anno 2020, la rivalutazione del TFR (art. 2120 C.C.) sarà **pari al minimo legale**, pari all'1,5% cui si aggiunge una componente variabile determinata nella misura del 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente, pari a -0,195%.

La rivalutazione del TFR, oltre che alla fine di ciascuno anno, deve essere effettuata anche al momento della **cessazione del rapporto di lavoro** utilizzando l'indice ISTAT del mese in cui è avvenuta l'interruzione. Sull'importo corrispondente alla rivalutazione del TFR è dovuta un'imposta sostitutiva **pari al 17%** da versarsi in acconto, per una misura pari al 90%, entro il 16 dicembre e a saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo.

In particolare, il datore di lavoro, in vista della prossima scadenza, deve:

- Calcolare la rivalutazione effettivamente maturata nel corso del 2020;
- Applicare a tale rivalutazione l'aliquota del 17%;

- Sottrarre quanto già versato a titolo d'acconto.

La procedura di determinazione del saldo dell'imposta sostitutiva riguarda anche i datori di lavoro tenuti al versamento del **TFR al Fondo di Tesoreria**. Infatti, anche in questo caso il TFR deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno e tale costo rimane a carico del Fondo. Pertanto, il datore di lavoro deve stabilire la rivalutazione sulla quota di TFR versata al Fondo, calcolare l'imposta sostitutiva e recuperare tale importo in sede di conguaglio con i contributi dovuti all'INPS. Al fine di procedere alla liquidazione dell'imposta il datore di lavoro deve utilizzare il **modello F24** riportando nella delega di pagamento, nella sezione "Erario", il codice tributo 1713.

La rivalutazione dell'imposta sostitutiva sul TFR deve essere effettuata da tutti i datori di lavoro in qualità di **sostituti d'imposta**. Restano dunque esclusi dal versamento dell'imposta i datori di lavoro che non sono sostituti di imposta, come per esempio i datori di lavoro domestico.

Entro il **16 febbraio 2021** tutti i datori di lavoro sono obbligati a versare, ove dovuto, il **saldo dell'imposta** sostitutiva sulla rivalutazione del TFR accantonato per i propri lavoratori dipendenti.

I sostituti d'imposta che sono diventati tali durante l'anno precedente a quello per il quale è dovuto l'acconto possono versare direttamente l'imposta, entro la naturale scadenza del 16 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Leggi anche [TFR: acconto dell'imposta sostitutiva entro il 16 dicembre](#)

Rivalutazione del TFR: esempi di calcolo

L'anno 2020, funestato dalla **crisi pandemica Covid-19**, è stato caratterizzato da un ritorno ad un **indice di variazione negativo del tasso di inflazione**: dal mese di maggio 2020, infatti, l'indice, sempre rimanendo negativo, ha raggiunto un picco di ribasso a settembre (-0,58) per poi assestarsi a - 0,19 a dicembre 2020.

L'**indice ISTAT di dicembre** è pari a **102,3**, mentre quello di dicembre dell'anno precedente sia 102,5 si avrà $102,3/102,5 \times 100 - 100 = -0,19\%$

Ai fini della rivalutazione verrà assunto come valore il 75% dello 0,19%, ossia -0,14%, cui si aggiungerà l'1,50% in misura fissa su base annua. La percentuale complessiva in base alla quale verrà calcolata la rivalutazione è pari all'1,50%, che è il tasso di rivalutazione minimo garantito.

Il coefficiente non raggiungeva il suo importo minimo dal 2015, quando comunque, nonostante la crisi economica che il paese si trovò ad affrontare, la variazione dell'indice Istat non arrivò a raggiungere i valori negativi riscontrati nel 2020.

Esempio 1. Calcolo del coefficiente di rivalutazione annua con riferimento al 31 dicembre 2020, da applicare al TFR accantonato al 31 dicembre 2019:

• Indice ISTAT al 31/12/2019 = 102,5

• Indice ISTAT al 31/12/2020 = 102,3

Si avrà pertanto il seguente calcolo:

Istat $102,5 / 102,3 \times 100 - 100 = - 0,19$

Moltiplicando per il 75% il valore ottenuto si avrà il seguente risultato: $- 0,19 \times 75\% = - 0,14$

Per ottenere il coefficiente occorre, infine, sommare il valore fisso di 1,5: $- 0,14 + 1,5 = 1,36$ (ricondotto al valore minimo ammesso che è 1,5)

Appare utile infine ripetere il precedente esempio di calcolo **ipotizzando che la prossima sia una annua di crescita economica**.

Esempio 2. Calcolo del coefficiente di rivalutazione annua con riferimento al 31 dicembre 2021, da applicare al TFR accantonato al 31 dicembre 2020:

• Indice ISTAT al 31/12/2020 = 102,3

• Indice ISTAT al 31/12/2021 = 107,10

Si avrà pertanto il seguente calcolo: **Istat** $107,10 / 102,30 \times 100 - 100 = 4,69$

Moltiplicando per il 75% il valore ottenuto si avrà il seguente risultato: $4,69 \times 75\% = 3,52$

Per ottenere il coefficiente occorre, infine, sommare il valore fisso di 1,5: $3,52 + 1,5 = 5,02$

Lavoro e Previdenza

Entro il 31 gennaio 2021

Comunicazione di lavoratori somministrati al rush finale. Cosa fare

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

Sta per scadere il termine per la comunicazione annuale al sindacato di utilizzo dei lavoratori somministrati. Obbligati all'invio sono i datori di lavoro che nel corso dell'anno 2020 hanno concluso contratti di somministrazione di lavoro. La comunicazione è destinata alla RSU o alle RSA o agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Le aziende utilizzatrici non in regola sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.250,00 euro. Come va presentata la comunicazione?

Mancano pochi giorni alla scadenza del termine previsto dal legislatore per presentare la **comunicazione annuale dei contratti di lavoro in somministrazione** stipulati nel 2020.

La comunicazione obbligatoria deve essere effettuata al sindacato **entro il 31 gennaio 2021** (salvo diversa previsione da parte dei contratti collettivi) dal **datore di lavoro utilizzatore**, direttamente o per il tramite dell'associazione di appartenenza.

L'adempimento è previsto dall'art. 36, comma 3 del D. Lgs. 81/2015, c.d. Jobs Act, recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 e intitolato "Diritti sindacali e garanzie collettive". Data la sua collocazione all'interno dell'articolato, l'inadempimento, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 40 comma 2 del D. Lgs. 81/2015, potrebbe configurare una "**condotta antisindacale**" e legittimare pertanto le associazioni sindacali nazionali al ricorso alla procedura di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970).

In cosa consiste l'adempimento

Le aziende che hanno utilizzato nel periodo **dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020** lavoratori in somministrazione sono tenute a comunicarlo alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La comunicazione è annuale ed obbligatoria e deve contenere l'indicazione del **numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi** nel 2020, della loro **durata** con l'indicazione della **data di inizio** e **della data di fine**.

Vanno inoltre comunicati il **numero** e la **qualifica** dei **lavoratori somministrati** (non è richiesta invece l'indicazione nominativa) per il periodo di riferimento 1°

gennaio 2020 - 31 dicembre 2020.

L'obbligo comunicativo è disposto a capo dell'azienda utilizzatrice che può provvedervi **direttamente** o per il tramite della **associazione datoriale** alla quale aderisce o conferisce mandato. In nessun caso è, invece, ammessa la delega agli **intermediari abilitati** allo svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro (articolo 1, della legge n. 12/1979) come consulenti del lavoro e gli altri professionisti.

La comunicazione deve riguardare sia l'utilizzo della **somministrazione a tempo determinato** che a **tempo indeterminato**.

Scadenza legale e deroghe contrattuali

L'art. 36, comma 3 del D. Lgs. 81/2015 dispone che la comunicazione debba essere fatta dall'utilizzatore **ogni 12 mesi**. La scadenza è fissata al 31 gennaio di ogni anno, ma sono ammesse deroghe da parte della contrattazione collettiva, alla quale è concesso di individuare un termine diverso. In quest'ultimo caso resta invariato il periodo di riferimento da considerare ai fini della comunicazione (per il 2021, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020), ma cambia il parametro temporale di riferimento utile per l'**applicazione** delle **sanzioni**.

Modalità di trasmissione

La comunicazione può essere inviata con:

- **consegna a mano**,
- **raccomandata** con ricevuta di ritorno,
- **posta elettronica certificata** (PEC).

Regime sanzionatorio

Le aziende che hanno utilizzato lavoratori forniti dalle agenzie di somministrazione devono considerare che la **mancata osservanza** dell'obbligo di comunicazione annuale determina conseguenze sanzionatorie di non poco conto.

Si evidenzia che, a prescindere dall'antisindacalità della condotta, che qui si tralascia di approfondire, il

datore di lavoro utilizzatore è sanzionato in caso:

- 1) di “**mancato**” assolvimento dell’obbligo di comunicazione;
- 2) di “**non corretto**” assolvimento dell’obbligo di comunicazione.

L’importante indicazione giunge dal Ministero del lavoro ed è contenuta nella nota del 3 luglio 2012, prot. n.37/12187. In entrambi i casi, all’utilizzatore, verrà applicata una **sanzione amministrativa** pecuniaria pari ad un importo **da 250 a 1.250 euro**.

A tal proposito, è utile fare qualche osservazione.

La sanzione amministrativa pecuniaria è prevista dall’art. 40 del D.Lgs. n. 81 del 2015 che, al comma 2, recita “La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 35, comma 1, e per il solo utilizzatore, di cui all’articolo 35, comma 3, secondo periodo, e 36, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1”. L’art. 36, comma 3, da cui discende l’adempimento qui in commento, introduce un **semplice obbligo di comunicazione** annuale dei dati dei lavoratori somministrati, per il quale (è opportuno evidenziare) non è richiesta l’adozione di una **specifica modulistica**, potendo la stessa essere resa secondo un format libero, purchè contenga le **informazioni minime essenziali**.

Inoltre, il riferimento ad una **fattispecie sanzionatoria piuttosto generica** (“non corretto assolvimento dell’obbligo di comunicazione”) espone le aziende a **notevoli rischi**.

Sanzioni e diverso termine contrattuale

Numero dei contratti di somministrazione conclusi	Durata (data di inizio e della data di fine)	Numero dei lavoratori somministrati	Qualifica dei lavoratori somministrati

Distinti saluti
Azienda utilizzatrice
firma _____

Il Ministero del lavoro, con risposta ad interpello n. 36/2012, ha chiarito che se la contrattazione collettiva individua termine che va oltre quello del 31 gennaio la disposizione contrattuale opererà quale “scriminante” ai fini della applicazione del regime sanzionatorio indicato.

In tal caso la sanzione di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 81 del 2015 (da 250 a 1.250 euro) verrà applicata qualora la **comunicazione annuale** non sia effettuata **entro il più ampio termine** individuato dal contratto collettivo applicato.

Altri adempimenti

L’azienda che utilizza lavoratori somministrati è tenuta ad annotare sul proprio **Libro Unico del Lavoro** i dati identificativi del lavoratore e dell’Agenzia di somministrazione.

Fac-simile Comunicazione annuale dei lavoratori somministrati

(carta intestata azienda utilizzatrice)

Spett. le RSU/RSA/OO.SS. territoriali di categoria
Data e luogo

Oggetto: comunicazione annuale di utilizzo di lavoratori in somministrazione

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 36, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2015, si comunica che la scrivente azienda

_____, ha stipulato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, i seguenti contratti di somministrazione di lavoro

Per ricevuta
Firma _____

Lavoro e Previdenza

Istruzioni per domande e UniEmens dall'INPS

CIG-Covid19 per i lavoratori con divieto di allontanamento dal proprio Comune

I datori di lavoro operanti esclusivamente nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia che abbiano sospeso l'attività lavorativa a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei propri dipendenti possono presentare domanda di CIGO, CIGD, ASO e CISOA con causale 'COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare', per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, fino a un massimo di quattro settimane. Le domande di accesso al trattamento spettante dovranno essere corredate da una autocertificazione. L'INPS comunica il rilascio della procedura per le domande e le istruzioni operative nel messaggio n. 304 del 2021.

L'INPS, con il messaggio n. 304 del 25 gennaio 2021, comunica le modalità di presentazione delle domande di integrazione salariale per i lavoratori domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato **provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento** dal proprio territorio, prima dell'entrata in vigore il **decreto-legge** Agosto 2020, che siano stati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro.

La norma prevede che i datori di lavoro operanti esclusivamente nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, che abbiano sospeso l'attività lavorativa, a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei medesimi dipendenti, possono presentare domanda di accesso ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria (**CIGO**), di integrazione salariale in deroga (**CIGD**), di assegno ordinario (**ASO**) e di cassa integrazione speciale operai agricoli (**CISOA**) con specifica causale 'COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare', per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 e in relazione alla durata delle misure previste dai provvedimenti emanati dalle pubbliche autorità, fino a un massimo di quattro settimane complessive per le prestazioni di CIGO, ASO e CIGD e di venti giornate per la CISOA.

Sono ammessi al trattamento di integrazione salariale, esclusivamente i lavoratori per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste in ragione dell'emergenza epidemiologica da **COVID19**. Conseguentemente i datori di lavoro non potranno richiedere questa particolare prestazione con riferimento

a dipendenti già ricompresi in precedenti richieste di trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA.

Le domande di accesso al trattamento spettante dovranno essere corredate da una **autocertificazione**, nella quale il datore di lavoro dichiarerà che i destinatari del trattamento oggetto della domanda non hanno prestato l'attività lavorativa per effetto di uno o più provvedimenti di restrizione emanati dalla pubblica autorità e provvederà ad indicarne gli estremi.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 25/01/2021, n. 304

Lavoro e Previdenza

Dall'INPS

Lavoratori domestici: aggiornati i contributi dovuti per il 2021

Con la circolare n. 9 del 2021, l'INPS ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2021 per i lavoratori domestici, determinati sulla base della variazione dell'indice ISTAT. Nel documento di prassi l'Istituto fissa anche i coefficienti di ripartizione da applicare nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Per i contratti a termine continua ad applicarsi il contributo addizionale.

Nella circolare n. 9 del 25 gennaio 2021, l'INPS aggiorna gli importi dei **contributi dovuti per l'anno 2021** per i **lavoratori domestici** a seguito della variazione annuale dell'indice **ISTAT** dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati tra il periodo gennaio 2019-dicembre 2019 ed il periodo gennaio 2020-dicembre 2020, accertata nella misura del -0,3%.

Per il rapporto di **lavoro a tempo determinato** continua ad applicarsi il **contributo addizionale**, a carico del datore di lavoro, pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

Contribuzione dovuta

La contribuzione di base dovuta è stata individuata con riferimento alla retribuzione orario effettiva, come segue:

- fino a 8,10 euro: retribuzione convenzionale pari a 7,17 euro, contributo orario pari a 1,44 euro;
- da 8,10 a 9,86 euro: retribuzione convenzionale pari a 8,10 euro, contributo orario pari a 1,63 euro;

- oltre 9,86 euro: retribuzione convenzionale pari a 9,86 euro, contributo orario pari a 1,97 euro;
- in caso di orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali: retribuzione convenzionale pari a 5,22 euro, contributo orario pari a 1,05 euro.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, circolare 25/01/2020, n. 9

Lavoro e Previdenza

Comunicato Stampa INPS

Cassa integrazione Covid19: la procedura e i reali dati di autorizzazioni e pagamenti

Con un Comunicato Stampa l'INPS chiarisce che, alla data del 25 gennaio 2021, delle circa 3,56 milioni di domande di cassa integrazione per Covid19 da parte delle aziende, ne ha accettate il 97,3% e che i pagamenti ai lavoratori risultano ad oggi il 98,3%. Il numero di lavoratori coinvolti nelle domande può essere determinato esclusivamente dagli SR41 inviati dalle aziende. Non esiste alcun allarme per i conti INPS, finanziati dalle risorse dello Stato.

L'INPS pubblica il Comunicato Stampa del 25 gennaio 2021 con i dati e le percentuali dei flussi di richieste e pagamenti di trattamenti di **cassa integrazione** per **Covid19**, affermando che non esiste alcun allarme per il pagamento delle **pensioni** e delle altre prestazioni dell'Istituto, che possono essere finanziati attingendo dalle risorse dello **Stato**, sulla base di vari strumenti messi a disposizione dalla legge. Per tutte le prestazioni Covid, l'INPS ha erogato pagamenti a 15 milioni di cittadini, pari a oltre 33,5 miliardi di euro.

Il numero di lavoratori coinvolti nelle domande in lavorazione non può essere determinato fino a quando non pervengono dalle aziende gli **SR41** e non può essere sostenuto basandosi su stime prive di metodo. È fondamentale tenere conto che la gestione delle domande e dei **pagamenti** richiede in media 8-10 settimane di lavorazione, con due fasi:

- l'azienda fa domanda di accesso alle varie forme di CIG e dopo i controlli che ne verificano la spettanza, l'INPS approva;
- attendere dall'azienda la dichiarazione delle effettive **ore non lavorate** per ciascun lavoratore nel mese e procedere, se la comunicazione è corretta, ai pagamenti al lavoratore. La straordinaria mole di domande

elaborate e la varietà di tipologie di decreti e di categorie di **fondi** cui le domande devono essere correttamente attribuite, possono generare criticità e rallentamenti. Con l'enorme afflusso di domande per i sostegni all'economia, l'INPS ha avviato una serie di azioni di supporto, come la task force CIG e l'ampliamento delle **risorse umane** dedicate alle pratiche CIG, ma anche tavoli di confronto per la **semplificazione** e l'innovazione dei meccanismi della **procedura**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, Comunicato Stampa 25/01/2021

Lavoro e Previdenza

Per accedere alle agevolazioni

Invalidi: il nuovo servizio di QR-Code dell'INPS

L'INPS comunica di aver rilasciato il servizio QR-Code che permette, attraverso la generazione di un codice di riconoscimento, di attestare lo status di invalido e l'accesso alle agevolazioni e ai benefici da parte delle persone disabili, in modo più semplice e veloce. È associato all'interessato ed è sempre aggiornato a seguito di verbali di prima istanza, aggravamento, revisione, verifica straordinaria e autotutela.

Il **QR-Code** dell'**invalidità civile** è un nuovo servizio dell'**INPS** che permette di attestare lo **status di invalido** direttamente dallo smartphone o dal tablet, senza bisogno del **verbale sanitario**. Le persone con disabilità possono accedere alle agevolazioni e ai benefici in modo più semplice e veloce.

Il QR-Code è un particolare codice a matrice in grado di memorizzare informazioni leggibili e interpretabili da dispositivi mobili. Garantisce informazioni sempre attendibili in quanto è associato all'interessato, e non a uno specifico verbale, ed è sempre aggiornato a seguito di verbali definitivi di prima istanza, aggravamento, revisione, verifica straordinaria e autotutela.

Come generare il codice QR

Per ottenere il codice basta collegarsi al servizio online 'Generazione QR-Code invalidi civili per attestazione status', sul portale dell'Istituto, accedendo con le proprie credenziali. Il servizio genera automaticamente e in tempo reale il QR-Code, direttamente in formato pdf. Il codice può essere stampato, inviato, salvato sul computer o dispositivo mobile ed esibito quando è necessario per accedere alle **agevolazioni**.

I gestori dei servizi, per controllare lo stato di invalidità civile, **cecità civile**, **sordità**, **disabilità** o **handicap**,

possono leggere il codice tramite un qualsiasi lettore di QR-Code. Per la concessione di alcune particolari agevolazioni, che richiedano il giudizio sanitario e il grado di invalidità civile con l'eventuale percentuale, è possibile ottenere anche un esito più approfondito. In questo caso i gestori devono inquadrare il QR-Code, autenticarsi con le proprie credenziali e inserire il **codice OTP**, che il sistema in automatico genererà e invierà sul numero di cellulare dell'interessato.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Sul sito del Ministero del Lavoro

La nota semestrale 2020 sugli stranieri nel mercato del lavoro italiano

Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, il 25 gennaio 2021, la Nota semestrale 2020 sugli stranieri nel mercato del lavoro. La pandemia da Covid19 ha causato una riduzione del numero degli occupati anche tra i cittadini Ue e extra Ue. Complessivamente si sono persi, rispetto al 2019, circa 260 mila contratti relativi ai cittadini stranieri.

A causa della pandemia peggiorano i dati sull'occupazione sia per gli italiani che per gli stranieri. È stata pubblicata la Nota semestrale 2020 "Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia", in sintesi e in versione integrale. Curata dalla Direzione Generale dell'**Immigrazione** e delle politiche dell'**integrazione** del **Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali** e realizzata da **Anpal Servizi spa**, è un aggiornamento ai primi due trimestri del 2020 dei principali dati di scenario contenuti nel X Rapporto Annuale pubblicato lo scorso luglio. Utilizza come fonti la Rilevazione Continua sulle Forze Lavoro (RCFL) e il Sistema Informativo delle **Comunicazioni Obbligatorie** (SISCO).

Nel II trimestre 2020 i dati mostrano un prevedibile peggioramento delle condizioni occupazionali rispetto al II trimestre 2019: l'impatto della **pandemia da SARS-COV-2** sull'economia italiana ha causato una riduzione del numero degli occupati sia tra gli italiani, con - 583.500 unità, che tra i cittadini Ue, con -67 mila unità e extra Ue, con -190 mila e 330 unità. In diminuzione anche i flussi in entrata nel lavoro dipendente e parasubordinato registrati dal Sistema Informativo Statistico delle Comunicazioni Obbligatorie. Complessivamente si sono persi, tra il II trimestre 2019 e il II trimestre 2020, più di 1,4 milioni di contratti, di cui circa 260 mila relativi ai cittadini

stranieri.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota semestrale 25/01/2021

Lavoro e Previdenza

Sul sito INAIL

Stress lavoro-correlato: disponibile la nuova piattaforma per la gestione dei rischi

Stress lavoro-correlato, la nuova piattaforma INAIL per la valutazione e gestione del rischio è online. Lo rende noto l'Istituto. Possono accedere alla piattaforma datori di lavoro, delegati o soggetti terzi dotati di credenziali dispositive.

La nuova piattaforma per la **valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato** è online. A renderlo noto è la notizia pubblicata sul sito **INAIL** il 22 gennaio 2021. Per accedere alla piattaforma aggiornata si devono avere a portata di mano le credenziali dispositive INAIL.

Possono utilizzarla il **datore di lavoro**, il suo **delegato**, **soggetti terzi** dotati di apposite credenziali, che siano abilitati come 'Incaricati stress lavoro-correlato' dal datore di lavoro stesso.

Per chiarimenti relativi ad informazioni tecniche o metodologiche sull'utilizzo della nuova piattaforma, si può inviare una richiesta di assistenza tramite il servizio online 'Inail Risponde', presente nella sezione 'Supporto' del sito internet.

Per richiedere **assistenza tecnica**, la richiesta va classificata come 'Ricerca e tecnologia' - 'Assistenza ai servizi online' - 'Piattaforma stress lavoro correlato'.

Metodo di valutazione

Le principali novità del servizio riguardano l'aggiornamento delle risorse documentali a supporto della valutazione del rischio; il miglioramento del sistema di calcolo della Lista di controllo; l'adeguamento delle fasce di rischio, sia per la Lista di controllo che per il Questionario strumento indicatore, sulla base delle **analisi dei dati** raccolti negli anni; l'approfondimento della **fase di pianificazione degli interventi** per una corretta gestione del rischio.

L'obiettivo principale della valutazione del rischio stress lavoro-correlato concerne l'identificazione di

eventuali **criticità** relative a quei fattori di **carico di lavoro**, orario, pianificazione dei compiti e **ruolo**, **autonomia decisionale**, **rapporti interpersonali** presenti in ogni tipologia di azienda e organizzazione. Successivamente, partendo dall'analisi dettagliata delle **criticità emerse**, si prosegue implementando un'adeguata gestione del rischio, che consente di migliorare le condizioni di lavoro e dei livelli di **tutela della salute e sicurezza dei lavoratori**, impattando positivamente sulla **competitività delle aziende** e sulla qualità dei prodotti e dei servizi erogati.

A cura della Redazione

Bilancio

Entro il 31 gennaio

Revisori legali: in scadenza il contributo annuale di iscrizione all'Albo

di Ada Ciaccia - Dottore commercialista in Brindisi

Scade il 31 gennaio il termine per versare il contributo annuale di iscrizione all'Albo dei Revisori Legali: per il 2021 l'importo è fissato in 35 euro. Al pagamento sono tenuti i revisori legali e le società di revisione legale che risultano iscritti nelle sezioni A e B del Registro alla data del 1° gennaio di ogni anno. In caso di omesso o ritardato versamento, l'inadempimento potrà essere regolarizzato versando contestualmente gli interessi nella misura legale, che avranno decorrenza dalla data di scadenza (31 gennaio) sino alla data dell'effettivo versamento, e gli oneri amministrativi connessi alla correlata attività di riscossione.

Il **31 gennaio 2021** scade il termine per il versamento del **contributo annuale** di iscrizione all'Albo dei **revisori legali**. È il Ministero dell'Economia e delle finanze a pubblicare annualmente sul sito istituzionale o su quello dedicato alla revisione legale un avviso contenente l'indicazione del termine di scadenza, gli strumenti di pagamento ammessi e le eventuali coordinate per l'esecuzione del versamento. Per il 2021, con D.M. 9 dicembre 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 318 del 23 dicembre 2020), ha determinato in **35 euro** la somma da versare per il 2021.

Come versare il contributo

I revisori possono effettuare il pagamento del contributo annuale nei seguenti modi:

1) mediante **pagamento elettronico**, attraverso i servizi offerti dal Nodo dei pagamenti SPC dell'Agenzia per l'Italia digitale -AgID- denominato **PagoPA** disponibile:

- sul **sito web della revisione legale** (www.revisione-legale.mef.gov.it), accedendo alla propria area riservata alla voce "Contribuzione annuale" e scegliendo tra gli strumenti disponibili: carta di credito o debito o prepagata, oppure il bonifico bancario o il bollettino postale nel caso si disponga di un conto corrente presso banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all'iniziativa;

- presso le **banche, Poste** e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all'iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (come, ad esempio, tabaccherie e ricevitorie autorizzate, home banking, ATM, APP da smartphone, sportello, etc.). L'elenco degli operatori abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA è disponibile alla pagina <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/pspaderenti-elenco>. Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR Code o i Codici a Barre presenti sulla stampa dell'avviso;

2) mediante **bonifico bancario**, utilizzando il seguente

IBAN IT57E0760103200001009776848, intestato a Consip S.p.A., riportando nella causale il "Codice di avviso di pagamento" contenuto nell'avviso di pagamento, il codice fiscale ed il numero di iscrizione del revisore, oppure compilando, con i suddetti dati, il bollettino PA bianco "TD 123", disponibile presso gli Uffici Postali sul C/C postale n. 1009776848 intestato a Consip S.p.A..

I revisori ricevono comunque, da parte del Ministero, un avviso di pagamento sull'indirizzo PEC comunicato al momento dell'iscrizione.

Nota bene

L'importo del contributo annuale **non è frazionabile** in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

Nel D.M. 9 dicembre 2020, il Ministero ha stabilito inoltre che, per lo svolgimento di talune delle attività relative al versamento del contributo annuale a carico degli iscritti al registro dei revisori legali, anche tramite il soggetto da esso incaricato su base convenzionale, può **comunicare i dati personali** dei predetti iscritti a istituti bancari o postali per **finalità di predisposizione** degli avvisi di pagamento, per le operazioni di imbustamento e stampa delle etichette, nonché per operazioni connesse e strumentali alla preparazione e spedizione del materiale.

Sanzioni

Il revisore che ometta o ritardi il versamento del contributo annuale può regolarizzare l'inadempimento versando contestualmente gli **interessi** nella misura legale, con decorrenza dalla data di scadenza (31 gennaio) sino alla data dell'effettivo versamento, e gli **oneri amministrativi** connessi alla correlata attività di riscossione.

Il Ministero dell'Economia e delle finanze può adottare i provvedimenti sanzionatori (art. 24-ter, D.Lgs. n. 39/2010, come modificato dal D.Lgs. n. 135/2016). Nello specifico, in caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro dei

revisori, **decorso tre mesi dalla scadenza prevista** il Ministero assegna un termine, non superiore a **ulteriori 30 giorni**, per effettuare il versamento. Decorso questo ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore o la società di revisione sono **sospesi dal Registro**.

Il provvedimento di sospensione può essere **revocato** quando l'iscritto dimostri di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti.

Decorso **ulteriori sei mesi** dalla data del provvedimento che dispone la sospensione senza che l'iscritto abbia provveduto alla regolarizzazione dei contributi omessi, il Ministero dell'economia e delle finanze, **previa comunicazione**, provvede alla cancellazione dal Registro del revisore o della società di revisione.

Chi è tenuto al pagamento

Ma vediamo chi sono i soggetti obbligati al versamento del contributo annuo.

La normativa dispone che sono tenuti al pagamento del contributo i revisori legali e le società di revisione legale che risultano **iscritti nelle sezioni A e B del Registro** alla data del **1° gennaio di ogni anno**.

Nel settembre 2020, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha presentato un documento in cui effettua l'analisi della composizione degli iscritti al Registro (dati rilevati al 30 aprile 2020) che rappresenta un momento di sintesi imprescindibile per un'efficace **pianificazione delle attività** da porre in essere e una continua, attenta valutazione dei fabbisogni degli stessi iscritti.

Dall'analisi emerge che gli iscritti sono in prevalenza di sesso maschile (95.548 soggetti, pari al 70% circa del totale) rispetto alla compagine femminile che raggiunge 41.370 unità ossia solo il 30% degli iscritti.

In riferimento alla distribuzione territoriale degli iscritti al Registro evidenzia che le regioni con il maggior numero di iscritti sono rispettivamente la Lombardia (16,13% e di questi circa il 30% con residenza a Milano), il Lazio (12,46%) e la Campania (11%).

La regione con il minor numero di iscritti è la Valle d'Aosta (0,16%). Riguardo invece ai revisori che

hanno dichiarato una residenza all'estero, questi rappresentano una percentuale minima rispetto al totale degli iscritti (soltanto lo 0,17%).

È evidente che la diversa incidenza percentuale su base territoriale del numero di iscritti è direttamente correlata alla dimensione della popolazione attiva nelle stesse aree.

Sempre alla data del 30 aprile 2020, sono 652 le **società di revisione** iscritte nel Registro tenuto dal MEF con prevalente concentrazione in regioni quali: Lombardia (circa il 35% delle società di revisione iscritte), Lazio (13% circa) e Veneto (circa l'11%).

Dall'analisi emerge che, malgrado il numero di incarichi in capo alle società di revisione rappresenti a livello dimensionale soltanto il 21% del totale degli incarichi comunicati, la quota di mercato ricoperta da queste ultime è nettamente maggiore (61%).

Inoltre, anche in riferimento all'importo dei ricavi/corrispettivi degli incarichi di revisione emerge una netta differenza tra società di revisione e revisori persone fisiche: infatti gli incarichi di importo superiore a 100.000 euro risultano interamente ricoperti da società di revisione (evidentemente più strutturate per lo svolgimento di incarichi di elevata complessità), gli incarichi di importo medio-basso sono quasi totalmente ricoperti da revisori persone fisiche.

Il Ministero conclude rilevando che la classe modale di corrispettivi/ricavi più ricorrente è quella limitata dagli estremi (1.001 euro; 5.000 euro) affermando che "In taluni casi i compensi dichiarati sono quantificati in **misura così scarsamente remunerativa**, da far presumere che non sia garantita la **qualità** e l'**affidabilità dei lavori di revisione**", dimenticando che il soggetto iscritto all'Albo, indipendentemente dal compenso pattuito, è un professionista non solo soggetto a un **Codice deontologico** ma tenuto a garantire la propria professionalità anche con l'obbligo di partecipare a programmi di aggiornamento professionale (**formazione continua**) definiti annualmente dallo stesso Ministero dell'Economia e delle finanze.

Bilancio

Fondazione OIC

Ammortamenti: profilo tecnico-contabile della sospensione

L'OIC ha pubblicato in consultazione la bozza del documento Interpretativo n. 9 Legge 13 ottobre 2020, n.126 "Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio - sospensione ammortamenti". La normativa consente di non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. Il documento analizza sotto il profilo tecnico contabile gli effetti di tale deroga. La Fondazione OIC invia agli interessati ad inviare eventuali osservazioni sulla bozza entro il 10 febbraio 2021.

L'OIC ha pubblicato in consultazione la bozza del **documento Interpretativo n. 9** Legge 13 ottobre 2020, n.126 **"Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio - sospensione ammortamenti"**.

Il documento analizza sotto il profilo tecnico contabile le disposizioni introdotte dai commi 7-bis - 7-quinquies dell'articolo 60 della Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 che introduce una facoltà di deroga al disposto dell'articolo 2426, primo comma, n. 2 del codice civile riguardante l'ammortamento annuo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, consentendo di non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

Nella bozza sono presenti degli esempi illustrativi che non devono essere considerati parte integrante del documento interpretativo. L'OIC infatti, chiarisce che le scritture contabili riportate sono da considerarsi a mero titolo esemplificativo. La stessa rappresentazione in bilancio può essere raggiunta utilizzando altre modalità di scritture contabili.

Ambito di applicazione della norma

Nel documento interpretativo l'OIC chiarisce che l'ambito di applicazione della norma è relativo all'ammortamento dei beni materiali e immateriali risultanti nel bilancio chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 104/2020 ossia il 15 agosto 2020 (e.g bilanci al 31 dicembre 2020).

Modalità di applicazione della norma

E' possibile applicare la deroga ai singoli elementi delle immobilizzazioni materiali o immateriali, a gruppi di immobilizzazioni materiali o immateriali oppure all'intera voce di bilancio. La scelta in merito all'unità elementare di contabilizzazione deve essere coerente con le ragioni che hanno indotto la società a non effettuare gli ammortamenti.

Nota integrativa

La società che si avvale della deroga prevista dalla norma deve fornire informazioni della scelta fatta nelle politiche contabili ai sensi del punto 1) dell'articolo 2427 del codice civile.

Pertanto nella nota integrativa la società indica:

- a) su quali immobilizzazioni ed in che misura non sono stati effettuati gli ammortamenti;
- b) le ragioni che l'hanno indotta ad avvalersi della deroga e
- c) l'impatto della deroga in termini economici e patrimoniali.

Termini della consultazione

La Fondazione OIC invita gli interessati ad inviare eventuali osservazioni sulla bozza entro **il 10 febbraio 2021** all'indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it.
A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Fondazione OIC, Bozza documento Interpretativo n. 9, gennaio 2021

Bilancio

Fondazione OIC

Bonus fiscali: in consultazione le modalità di

contabilizzazione

L'OIC ha pubblicato la bozza di comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali che trae origine da una richiesta di parere da parte dell'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto "le modalità di contabilizzazione per le imprese OIC del cd. Superbonus e altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi". La bozza dopo aver chiarito nel dettaglio le modalità di contabilizzazione a seconda del soggetto interessato, presenta numerosi esempi esplicativi. La Fondazione OIC invita gli interessati ad inviare eventuali osservazioni sulla bozza di risposta al quesito entro il 10 febbraio 2021.

L'OIC ha pubblicato in consultazione la bozza di comunicazione sulle **modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali**. La comunicazione trae origine da una richiesta di parere da parte dell'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto "**le modalità di contabilizzazione per le imprese OIC del cd. Superbonus e altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi**".

Nello specifico la richiesta pone quattro quesiti:

- 1) contabilizzazione nel bilancio **della società committente** del diritto alla detrazione fiscale;
- 2) contabilizzazione nel bilancio **della società commissionaria** dello sconto in fattura concesso alla società committente;
- 3) contabilizzazione nel bilancio **della società (cedente)** che in luogo della fruizione diretta della detrazione fiscale opta per la cessione del corrispondente credito di imposta ad un terzo soggetto;
- 4) contabilizzazione nel bilancio **della società (cessionario)** che acquista il credito di imposta con facoltà di successiva cessione.

La bozza contiene numerosi esempi esplicativi per meglio chiarire le modalità di contabilizzazione esposte.

Diritto alla detrazione fiscale

L'OIC ritiene che per l'impresa committente il diritto a compensare debiti tributari è **assimilabile ad un contributo in conto impianti** come definito al paragrafo 86 dell'OIC 16: "I contributi in conto impianti sono somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime".

Sconto in fattura

In riferimento allo sconto in fattura, l'OIC ritiene che la società commissionaria che ha realizzato l'investimento previsto dalla norma e ha concesso tale sconto al cliente (contribuente persona fisica o società

committente) contabilmente **riclassifica il suo credito maturato verso il cliente a credito tributario** per la parte relativa allo sconto in fattura concesso, tenuto conto che il comma 4 dell'art. 121 del Decreto Rilancio limita la responsabilità dei fornitori solo all'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. La voce crediti tributari accoglie tutti i crediti di natura tributaria e non solo quelli derivanti dalle imposte sui redditi.

Cessione del credito (Cedente)

Nel bilancio della società cedente la differenza tra il corrispettivo pattuito per il credito tributario ceduto e il valore contabile risultante in bilancio al momento della cessione è **rilevato al conto economico come onere o provento**.

Ricezione del credito (Cessionario)

Coerentemente con quanto previsto per la società committente e commissionaria, tenuto conto che il comma 4 dell'art. 121 del Decreto Rilancio limita la responsabilità anche del cessionario solo all'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto, anche la società cessionaria - per effetto dell'acquisizione - rileva in bilancio **un credito tributario valutato ai sensi dell'OIC 15**.

Termini della consultazione

La Fondazione OIC invita gli interessati ad inviare eventuali osservazioni sulla bozza di risposta al quesito entro **il 10 febbraio 2021** all'indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Fondazione OIC, Bozza per consultazione "Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali"

Finanziamenti

Dal Mise

Area industriale complessa di Portovesme: domande di agevolazione a partire dal 25 febbraio

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il bando relativo alla selezione di iniziative imprenditoriali per il rilancio dell'area industriale complessa di Portovesme, corrispondente ai Sistemi Locali del Lavoro di Carbonia, Iglesias e Teulada che coincidono con i 23 Comuni della Provincia del Sud Sardegna. Per l'intervento sono messi a disposizione complessivamente risorse pari a 11 milioni di euro, al fine di promuovere il rilancio delle attività industriali, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali, tramite il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale. Le domande potranno essere presentate a Invitalia a partire dalle ore 12 del 25 febbraio 2021 e fino alle ore 12 del 26 aprile 2021.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la circolare n. 288 del 25 gennaio 2021 contenente l'avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nei territori dei comuni **dell'area di crisi industriale complessa di Portovesme** tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989.

Il progetto è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- al **rilancio** delle attività industriali,
- alla **salvaguardia** dei livelli occupazionali,
- al **sostegno** dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale nel territorio dei Comuni appartenenti all'area di crisi industriale complessa di Portovesme.

Soggetti beneficiari

Le domande di agevolazione possono essere presentate da imprese già costituite in forma di:

- società di capitali;
- società cooperative di cui all'art. 2511 e seguenti del codice civile;
- società consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile.

Sono altresì ammesse le reti di imprese, costituite da un minimo di 3 ed un massimo di 6 imprese, mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.

Risorse finanziarie disponibili

L'ammontare complessivo delle risorse per la concessione delle agevolazioni è pari a **euro 11.000.000,00** (undicimilioni) di cui 10 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per la Crescita Sostenibile e 1

milione

di euro a valere sulle risorse della Programmazione Unitaria della Regione Autonoma della Sardegna 2014-2020, missione 14, programma 01, titolo 2.

Le iniziative imprenditoriali devono prevedere programmi di investimento con spese ammissibili di importo non inferiore a euro 1.000.000,00 (unmilione) o non inferiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila) nel caso di programma d'investimento presentato da reti di imprese.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del **contributo in conto impianti**, dell'eventuale contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 ("Regolamento GBER"). Il finanziamento agevolato concedibile è compreso tra il **30% ed il 50% degli investimenti ammissibili**.

Presentazione delle domande

Le domande di agevolazione debbono essere presentate **a partire dalle ore 12.00 del 25 febbraio 2021 e sino alle ore 12.00 del 26 aprile 2021**, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia, a pena di invalidità, secondo le modalità e i modelli indicati nell'apposita sezione dedicata alla legge n. 181/1989 del sito istituzionale dell'Agenzia medesima (www.invitalia.it).

Le domande saranno avviate alla fase di valutazione istruttoria secondo l'ordine conseguito in graduatoria.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, circolare 25/01/2021, n. 288

Impresa

Le misure allo studio

Decreto Ristori 5: indennizzi con nuovi criteri di calcolo. Automatismo a rischio

di Daniele Virgillito - Dottore commercialista, Dottore di Ricerca in economia aziendale e Rappresentante di Confprofessioni Sicilia

Il decreto Ristori 5 amplierà la platea dei beneficiari, supererà il collegamento degli indennizzi all'andamento cromatico delle Regioni e leggerà il calcolo delle perdite a un arco temporale più ampio. L'implementazione di un meccanismo con parametri di riferimento meno "grossolani" potrebbe però rallentare le operazioni di accredito: si "perde", infatti, l'automatismo. Le modifiche sulla base di calcolo per individuare i destinatari e i nuovi criteri su cui misurare gli indennizzi hanno, infatti, bisogno di una nuova piattaforma per l'invio online delle domande. Ciò imporrà un ulteriore invio di dati da parte di imprese e autonomi beneficiari dell'indennizzo; dati che, si auspica, potranno essere autocertificati, ma che in ogni caso dovranno essere perlomeno verificati (asseverati?) dai professionisti che assistono le imprese.

La corsa a ostacoli per il via libera al decreto Ristori 5 rallenta scontrandosi con il tentativo di **cambiare il paradigma di riferimento per il calcolo degli indennizzi**.

Gli sviluppi della crisi politica stanno influenzato l'agenda per l'emanazione del Ristori 5; l'appuntamento per il via libera del Parlamento, previsto inizialmente per il 20 gennaio, è stato, infatti, ulteriormente rinviato alla del fine mese.

È inverosimile che, sul piano pratico, le metodologie di calcolo ipotizzate per ristorare professionisti, autonomi e imprese consentiranno ai nuovi aiuti di raggiungere i potenziali beneficiari prima di aprile. L'impianto, infatti, potrà diventare operativo solo dopo 60 giorni dalla conversione in legge del provvedimento. Tutto ciò si traduce, per i **liberi professionisti iscritti alle casse private**, in un intero anno di agonia per l'accesso ai ristori, mentre per le altre partite IVA, un'attesa di almeno altri quattro mesi.

Alle criticità tecniche e operative si aggiunge il tetto delle risorse disponibili in relazione all'ampliamento dei beneficiari tanto che, in viale XX settembre, sta prendendo forma l'ipotesi di splittare i 32 miliardi, provenienti dallo scostamento di bilancio in deficit appena varato dalle Camere, dedicandone la parte più consistente al tax credit. Le indiscrezioni mormorano anche di un possibile aiuto **parametrato sui costi fissi** sostenuti nel corso del 2020. Così facendo, tra l'altro, la disciplina italiana si sovrapporrebbe al Temporary Framework UE che, su questa materia, intende innalzare il tetto per gli aiuti di Stato da 800.000 a 3 milioni di euro.

Cambio di paradigma sugli indennizzi: limiti operativi

La saga dei ristori, sin dal suo esordio, ha rivelato alcuni punti deboli: gli indennizzi non hanno risarcito

adeguatamente le partite IVA, non sono stati sufficientemente "perequativi", tra i beneficiari non hanno contemplato gli iscritti alle casse di previdenza private, sono stati ancorati a perdite "puntuali" (aprile 19) e, nelle ultime versioni, anche all'andamento epidemio-logico delle regioni.

Il nuovo Ristori, ormai, è largamente confermato, **amplia la platea dei beneficiari**, supererà il collegamento delle agevolazioni all'**andamento cromatico** delle Regioni e leggerà il calcolo delle **perdite** a un **arco temporale più ampio**.

L'implementazione di un meccanismo che contempi parametri di riferimento meno grossolani corre il rischio di **rallentare le operazioni di accredito**. Nel cambio di paradigma si "perde", però, uno degli aspetti che meglio avevano funzionato nella saga dei ristori: l'**automatismo**.

Le modifiche sulla base di calcolo per individuare i destinatari e i nuovi criteri su cui misurare gli indennizzi hanno, infatti, bisogno di una **nuova piattaforma per l'invio online delle domande**. L'auspicato cambio di modello imporrà, pertanto, un **ulteriore invio di dati** da parte delle imprese e degli autonomi beneficiari dell'indennizzo. Dati che si auspica potranno essere autocertificati, ma che in ogni caso dovranno essere perlomeno **verificati** (qualcuno parla di **asseverati**) dai professionisti che assistono le imprese.

I nuovi ristori dovrebbero, inoltre, rimborsare una quota dei costi fissi comunque sostenuti nei periodi di vigenza delle maggiori restrizioni, al netto delle voci già coperte dagli altri interventi agevolativi (ad esempio, CIG e IMU).

È evidente che, dietro l'angolo, si annidano complicazioni operative che potrebbero prevedibilmente **allungare i tempi effettivi di erogazione** degli indennizzi dal momento che i dati definitivi sopraggiungeranno

solo a partire da giugno con il deposito dei bilanci.

Le ipotesi allo studio prevedono che i ristori siano riservati a imprese e autonomi che hanno subito una **contrazione del fatturato** nel 2020 non più del 33% ma, secondo le ultime indiscrezioni, addirittura di un consistente **65%**. È desumibile che le ragioni siano legate all'esiguità delle risorse stante l'ampliamento dei potenziali beneficiari: a uscire di scena, come anticipato qualche giorno fa, sarà, infatti, il riferimento all'elenco dei codici ATECO. Per non sconfinare oltre limiti del bilancio pubblico, ai consueti (esigui) "bonifici", si affiancheranno anche consistenti **crediti d'imposta** in larga parte da utilizzare, sembrerebbe, per cancellare le tasse ancora da pagare.

L'idea che si fa prepotentemente strada, tra i tecnici del MEF, è quella di contenere l'entità degli indennizzi erogabili con bonifico sul conto corrente attraverso una **compensazione commisurata all'entità delle tasse sospese**. In altre parole, se un esercente ha diritto a 1.000 e ha cartelle o debiti fiscali pregressi per 500 si vedrà erogato sul conto corrente la sola differenza pari a 500. Il meccanismo descritto pur avendo la sua logica, corre il rischio di proporre (imporre) un'inedita **destinazione "indirettamente" vincolata** dell'indennizzo.

Pace fiscale "selettiva"

In questo contesto particolarmente "liquido" (per dirla alla Bauman) al Consiglio dei Ministri in programma per il fine settimana debutterà il secondo capitolo della **sospensione delle cartelle fiscali**.

L'attuale sterilizzazione ha bloccato, sul filo di lana, gli atti del fisco solo fino al 31 gennaio. Per i 34 milioni di cartelle e i 16 milioni di avvisi congelati, tuttavia, il tempo corre e per questo i tecnici del MEF ipotizzano una **nuova moratoria** che, per allinearsi alla durata attuale dello stato di emergenza, potrebbe essere fissata **al 30 aprile**.

La tanto attesa pace fiscale dovrebbe coinvolgere solo i contribuenti significativamente danneggiati dall'emergenza pandemica. I lavori in viale XX Settembre sono in parte ostacolati dalla crisi dell'Esecutivo, ma è necessario che il nuovo decreto venga ad ogni costo approvato entro fine mese.

Ora dopo ora, diventa sempre più verosimile, a tal riguardo, l'ipotesi che il decreto Ristori 5 preveda misure di rottamazione e saldo e stralcio degli atti impositivi circoscritti ai contribuenti "morosi incolpevoli". L'ipotesi che sta prendendo piede è quella di una pace fiscale "selettiva" rivolta, pertanto, alle partite IVA

che hanno registrato, a causa della pandemia, un consistente crollo del proprio fatturato.

Decreti attuativi: l'interminabile attesa degli autonomi

In attesa che prenda corpo il Ristori *quinquies*, l'ultima legge di Bilancio ha, in effetti, introdotto una serie di **interventi dedicati agli autonomi**: una nuova indennità straordinaria di continuità reddituale (ISCRO), l'anno bianco per le partite IVA e l'ampliamento degli stanziamenti per l'assegno unico familiare. Le misure citate, tuttavia, **attendono** ancora **decreti attuativi e istruzioni operative** prima di essere realmente efficaci, lasciando così i professionisti ancora una volta al palo.

I riflettori sono sempre più puntati sulla incerta sorte dei lavoratori dipendenti al termine della proroga del divieto dei licenziamenti dimenticando, però, il destino di migliaia di lavoratori indipendenti che rischiano di essere, nei prossimi mesi, espulsi dal mercato. I dati contenuti nel V Rapporto sulle libere professioni 2020, curato dall'**Osservatorio libere professioni di Confprofessioni**, tratteggiano un quadro drammatico: sono quasi 500.000 le domande autorizzate dalle Casse di previdenza professionali per accedere alle indennità introdotte dal decreto Cura Italia. Numeri che raccontano di un "settore economico estremamente polarizzato, ma anche fortemente penalizzato da decisioni politiche inique" tra le quali, ad esempio, l'annosa vicenda sull'equo compenso e l'aver negato, alle professioni Ordinarie, l'accesso, sino ad oggi, ai contributi a Fondo Perduto.

La pandemia ha evidenziato, tra le altre cose, il grande divario assistenziale e di tutele tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi. L'Indennità di continuità reddituale e operativa (ISCRO), su questo aspetto, segna indubbiamente un **passo in avanti** nella giusta direzione, anche se potrà dare gli sperati frutti solo se in futuro verranno previste ulteriori misure rafforzative.

I **lavoratori autonomi** in Italia sono in **netto calo** negli ultimi anni e, difatti, si è passati dai 6 milioni del 2010 ai 5 milioni di autonomi "attivi" di quest'anno e non tutti potranno accedere all'ISCRO. È questa la principale **criticità del nuovo strumento**: la platea di lavoratori autonomi, a cui si rivolge, è fortemente condizionata dai requisiti di accesso. Potranno richiederla, invero, solo i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'INPS e non anche i professionisti iscritti alle "casce ordinarie", come ad esempio, medici, architetti, giornalisti e avvocati.

Impresa

Decreto Milleproroghe

Società di mutuo soccorso: più tempo per trasformarsi senza devolvere il patrimonio

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Le Società di mutuo soccorso (Soms) già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (3 agosto 2017) potranno trasformarsi in associazioni del Terzo Settore o in associazioni di promozione sociale (APS) entro il 31 dicembre 2021 (anziché entro il 3 agosto 2020), senza dover devolvere il proprio patrimonio. La proroga dei termini è stata concessa dal decreto Milleproroghe. Le Soms che, invece, si trasformeranno dopo il 31 dicembre 2021 dovranno devolvere il patrimonio ad altre società di mutuo soccorso, ovvero ad uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato.

L'art. 43, comma 1, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) consente alle Società di mutuo soccorso (**Soms**), **già esistenti** alla data del **3 agosto 2017**, di **trasformarsi in Associazioni del Terzo Settore** o in Associazioni di Promozione Sociale (**APS**), mantenendo così il proprio patrimonio.

Sul punto, è intervenuto l'art. 12 del D.L. n. 183/2020 (decreto Milleproroghe), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020, che ha concesso più tempo alle Soms per potersi trasformare, senza che tali enti siano obbligati a devolvere il proprio patrimonio.

Al riguardo, va ricordato che il Ministero del lavoro, con la nota n. 12411 del 16 novembre 2020, ha precisato che il termine indicato nell'art. 43 del Codice del Terzo Settore deve intendersi come perentorio. Pertanto, la trasformazione delle società di mutuo soccorso sarebbe dovuta avvenire entro il termine del 3 agosto 2020 (tre anni dal 3 agosto 2017), per far sì che non scattasse per l'ente l'obbligo della devoluzione del patrimonio; sempre secondo la nota del Ministero, invece, il cambiamento effettuato dopo il predetto termine determinerebbe l'obbligo in oggetto.

A dire l'ultima parola in merito ai tempi tecnici a disposizione delle Soms per poter godere del regime di favore è infine intervenuto il legislatore del D.L. n. 183/2020, il quale ha differito al **31 dicembre 2021** i **termini** entro cui le società interessate possono effettuare le **trasformazioni**, pur **mantenendo** il proprio **patrimonio**.

Le Soms che, invece, non optano per la trasformazione, continuano ad operare nel rispetto delle previsioni della normativa di riferimento, mantenendo integro il proprio patrimonio, in quanto non soggette ad alcun generico obbligo di devoluzione dello stesso in conseguenza del solo decorso del termine previsto dall'art. 43 del Codice del Terzo Settore.

Terzo Settore o in associazioni di promozione sociale, potranno conservare il proprio patrimonio senza essere soggette all'obbligo della sua devoluzione. Le Soms che, invece, si trasformeranno dopo il 31 dicembre 2021 dovranno devolvere il patrimonio ad altre società di mutuo soccorso, ovvero ad uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato.

Società di mutuo soccorso

Le Soms, alle quali si applicano in primo luogo le disposizioni della Legge n. 3818/1886, in subordine quelle del Codice del Terzo Settore e in via residuale la normativa del Codice civile, sono **società prive di finalità lucrativa** che perseguono **scopi di interesse generale** attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di alcune attività tassativamente elencate.

La costituzione della Soms e l'approvazione dello statuto devono essere formalizzate con atto notarile. Per acquisire la personalità giuridica tali enti devono essere registrati secondo le forme e procedure normativamente previste.

Le **donazioni** o i lasciti ricevuti dalle Soms, destinati a un fine determinato e senza uno specifico termine, devono essere tenuti **distinti dal patrimonio sociale**. Le rendite derivanti da tali asset dovranno essere gestite in base alla volontà del testatore o del donatore. In caso di liquidazione o perdita della personalità giuridica, a lasciti e donazioni si applicheranno le norme vigenti sulle Opere pie.

In generale, le Soms svolgono le attività nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali, fatti salvi alcuni casi previsti da leggi speciali. Possono istituire e gestire fondi sanitari integrativi costituiti con risorse di coloro che ricevono le prestazioni sanitarie o dei loro datori di lavoro.

Attività svolte dalle Soms

Le attività di tali enti consistono nell'erogazione (anche attraverso l'istituzione o la gestione di fondi

Le Soms già esistenti al 3 agosto 2017, che, entro il 31 dicembre 2021, si siano trasformate in associazioni del

integrativi del servizio sanitario nazionale) di **trattamenti e prestazioni socio-sanitari** nei casi di infortunio, malattia, inabilità temporanea o permanente e invalidità al lavoro, nonché di **sussidi per spese sanitarie** sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni.

Le Soms possono inoltre effettuare l'erogazione di servizi di **assistenza familiare** o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti, di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Inoltre, le società di mutuo soccorso possono **promuovere attività** di carattere **educativo e culturale** per la prevenzione sanitaria e la diffusione dei valori mutualistici.

Le Soms non possono, invece, svolgere attività diverse da quelle sopra richiamate e non possono svolgere attività di impresa.

Soci e amministratori

I soci delle Soms possono essere sia **persone fisiche** sia altre **società di mutuo soccorso**, purché le persone fisiche costituenti quest'ultime siano beneficiarie delle prestazioni rese dalle stesse società.

Nelle Soms sono ammessi anche i **soci sostenitori**, che possono essere anche persone giuridiche, le quali possono nominare fino a **un terzo** del totale degli **amministratori**, che devono essere scelti tra i propri soci

ordinari.

Registro delle imprese e benefici civilistici e fiscali

Anche se le Soms non possono esercitare l'attività di impresa, tali enti hanno l'obbligo di iscrizione nella **sezione delle imprese sociali** presso il Registro delle imprese, oltre che in automatico nell'apposita sezione dell'**Albo delle società cooperative**. Tuttavia, alle società di mutuo soccorso **non si applica** l'obbligo di versamento del contributo del **3% sugli utili** netti annuali in favore di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Con la registrazione, le Soms possono fruire delle **esenzioni fiscali** previste dalla normativa, della parificazione alle Opere pie per il gratuito patrocinio e il regime fiscale, nonché dell'esenzione da **sequestro e pignoramento** dei sussidi dovuti dalle società ai soci. Il Codice del Terzo Settore ha disposto un'eccezione per le Soms che hanno un versamento annuo di **contributi associativi** non superiore a **50.000 euro** e che non gestiscono fondi sanitari integrativi. Tali enti non sono obbligati a iscriversi al Registro delle imprese, potendo chiedere invece l'**iscrizione** nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore (Runts).

Devoluzione del patrimonio

In caso di liquidazione o di perdita della propria natura, il patrimonio deve essere devoluto ad altre società di mutuo soccorso oppure a uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato.

Impresa

In Gazzetta Ufficiale

Nuova definizione per l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto attuativo della direttiva relativa alla distribuzione assicurativa. Il decreto modifica, tra l'altro, la definizione di attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa; i requisiti per la reinscrizione al registro per l'intermediario che sia stato cancellato a seguito del provvedimento di radiazione; la possibilità per l'IVASS, con riferimento all'attività di distribuzione assicurativa, di applicare le misure cautelari e interdittive previste dal codice delle assicurazioni private, ivi incluso il potere di vietare la vendita.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2021 il decreto legislativo 30 dicembre 2020, n. 187 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla **distribuzione assicurativa**."

Il decreto ha modificato, tra l'altro, l'articolo che definisce l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa e in particolare stabilisce che le **attività di distribuzione assicurativa** consistono nel:

- fornire consulenza, in materia di contratti di assicurazione,
- proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione,
- concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione.

Tra le attività è inclusa la **fornitura di informazioni** relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi.

Le attività di **distribuzione riassicurativa**, anche quando svolte da un'impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo, consistono nel fornire consulenza in materia di contratti di riassicurazione, proporre contratti di riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero

collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione.

Inoltre il decreto, in riferimento **all'attività di intermediazione**, prevede che l'intermediario, che sia stato **cancellato dal registro** a seguito del provvedimento di **radiazione**, può richiedere di esservi iscritto nuovamente, purché siano decorsi **almeno cinque anni** dalla cancellazione e sussistano i requisiti stabiliti. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, le persone fisiche possono essere nuovamente iscritte al registro:

- in caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile, una volta ottenuta la riabilitazione;
- in caso di cancellazione derivante da fallimento, quando siano venute meno le incapacità personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento.

In riferimento alle **norme di comportamento**, il decreto prevede che il distributore che propone un prodotto assicurativo insieme a un prodotto o **servizio accessorio** diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, informa il contraente dell'eventuale possibilità di acquistare separatamente le due componenti e fornisce una descrizione adeguata delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto e i giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascuna componente.

In relazione **all'obiettivo di protezione degli assicurati**, il decreto dispone che l'IVASS, con riferimento all'attività di distribuzione assicurativa, può applicare le misure cautelari e interdittive previste dal codice delle assicurazioni private, ivi incluso il potere di **vietare la vendita**, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, di una assicurazione insieme a un servizio o prodotto diverso dall'assicurazione indipendentemente dal fatto che l'accessorietà afferisca all'assicurazione o al servizio o prodotto diverso dall'assicurazione, quando tale pratica sia dannosa per i consumatori. Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, i suddetti poteri sono esercitati da IVASS e CONSOB, coerentemente con le rispettive competenze.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 30/12/2020, n. 187 (Gazzetta Ufficiale 25/01/2021, n. 19)

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.